



PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

**LA PESCA IN
 PROVINCIA
 DI VERONA**

Anno 2019

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Articolo 1

Finalità oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, ri-

chiamato dall'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 2

Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura;
- dbis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.

Articolo 3

Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico

1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva.

2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraverso il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeresstate.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.

5. Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale con funzioni consultive.

Articolo 4

Protezione del patrimonio ittico

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali.

Articolo 5 Carta ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispose nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 (*sostituito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*).

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

- a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;
- b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono e che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
- c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
- d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.

4. Per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Articolo 5 bis Previsione di zone no kill e trofeo

1. La Carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove al pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alienotico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.

1 bis. E' sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

2. Abrogato

3. Le province definiscono modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.

Articolo 6 Censimento delle acque

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Articolo 7 Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali

1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento;
- h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificatamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria dalla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 154 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura".

Articolo 8

Piani di miglioramento della pesca

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentono un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, pos-

sono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.

Articolo 8 bis

Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole

1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni.

Articolo 9

Licenza di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore 24.00 dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa regionale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
- d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province;
- d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione;

10. *Abrogato*

Articolo 10

Licenza di pesca dilettantistico-sportiva per minori ed anziani

1. *Abrogato*

2. I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Articolo 11

Licenza di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre (3), da esibire unitamente a un documento di identità.

Articolo 11 bis

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico

1. I regolamenti provinciali devono prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi

si temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superior ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalle Province e vengono destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

Articolo 11 ter

Scale di risalita

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Articolo 12

Divieti ed obblighi

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. *Abrogato*

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C (*è escluso il lago di Garda*) è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e di reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di fauna alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni genetici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.

Articolo 13

Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- j) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- k) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- l) gambero di fiume *Austroptamobius pallipes italicus*: cm 10;
- m) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

Nelle acque interne della provincia di Verona le misure minime di cattura sono modificate dall'articolo 13 del regolamento provinciale e dall'articolo 4 del regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 (per il lago di Garda).

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c), può essere ridotta fino a 18 cm, dalle Province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro alla estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure minime di cattura dei pesci.

Articolo 14

Periodi di proibizione della pesca

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) *Anguilla*: dal 1° gennaio al 31 marzo (decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18 maggio 2012);
- d) Persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio;
- e) Tinca: dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Carpa: dal 15 maggio al 30 giugno;
- g) Luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo;
- h) Gambero di fiume: dal 1° ottobre al 30 giugno;
- i) Storione: *Acipenser naccarii* dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

Nelle acque interne della provincia di Verona i periodi di proibizione della pesca sono modificati dagli articoli 10 e 14 del regolamento provinciale e dall'articolo 4 del regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 (per il lago di Garda).

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nell'elencazione di cui al comma 1 dell'articolo 14 (*Salmonidi, temolo, persico reale, tinca, carpa, luccio, gambero di fiume, storione cobice*), purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come au-

silio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione delle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Articolo 15

Vigilanza e ripopolamenti

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenze di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza. Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve pervenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16

Norme di salvaguardia

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale, per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.

1 bis. *Abrogato*

2 Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dall'articolo 25 del regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi del-

l'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.

Articolo 17

Diritti esclusivi di pesca

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Articolo 18

Esercizio della pesca in acque di bonifica

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalle Province.

Articolo 19 **Accessi**

1. E' sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad esso connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Articolo 19 bis **Imprenditore ittico**

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica – consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera imprenditore ittico.

4. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

- a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;
- b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
- c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

Articolo 20 **Attività di acquacoltura**

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Articolo 21 **Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura**

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.

Articolo 22 **Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura**

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.

Articolo 23 **Disposizioni per gli impianti di acquacoltura**

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale (comma così sostituito dal comma 1 articolo 19 legge

3. *Abrogato*

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Articolo 24 **Definizione di pesca professionale**

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

Articolo 24 bis **Attività connesse alla pesca professionale**

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attra-

verso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti di pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

Articolo 25

Esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nei singoli regolamenti provinciali.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

Le disposizioni operative in ordine al rilascio della licenza di pesca professionale sono stabilite dalla determinazione organizzativa n. 20 del 08 febbraio 2018, riportata in calce al presente documento.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalle Province ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

Articolo 26

Pescatori marittimi

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Articolo 27

Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo

del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Articolo 27 bis

Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:

a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;

b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.

4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:

a) il responsabile dell'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;

b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;

c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.

5. La Commissione, all'esito di lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 28

Pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente (*nel lago di Garda*) in apnea, senza l'uso di apparecchi di respira-

zione, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nella zona A.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Articolo 29

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.

3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone.

Articolo 30

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Provincia verifica la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.

4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.

Articolo 31

Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

3. I concorrenti ammessi alle gare e alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi gara fissi di cui al comma 4.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibilee trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immisione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.

Articolo 32

Tabelle

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'istallazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale (*deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 658 in data 16 marzo 1999*).

Articolo 33

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni i cui all'articolo 25 comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violino gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi (temolo), salmonidi (trota tutte le specie, carpione, salmerino, lavarello) ed esocidi (luccio) la sanzione viene aumentata di € 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di cattura consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Non riportato in quanto riferito alla pesca dei molluschi in laguna.

4. bis. Non riportato in quanto riferito alla pesca dei molluschi in laguna

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzio-

ne amministrativa pecuniaria da € 4.000,00 a € 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3 (*messa in asciutta di corpi idrici*), fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto dei pesci.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'art. 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7, ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/81.

Articolo 33 bis
Interventi per il controllo di Culicidi potenziali
vettori di "arbovirus"

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare e in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.

Articolo 33 ter
Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e
molestie agli esercenti l'attività piscatoria¹

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca i rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate le funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

Articolo 34
Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 35
Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima del cinquanta per cento, a partire dall'esercizio 1999.

¹ Articolo aggiunto con legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.

3. La Provincia riserva una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";
- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura".

Articolo 36
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
- b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
- c) l'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18;
- d) l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
- e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
- f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1
- g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Articolo 37
Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 18.

Articolo 38
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DEI SETTORI AGRICOLO E AGROALIMENTARE, NONCHE' SANZIONI IN MATERIA DI PESCA ILLEGALE

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Articolo 40

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche o di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f) utilizzare reti e attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licen-

za di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.

10. *omissis*

11. *omissis*

((11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo)).

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI VERONA, AD ESCLUSIONE DEL LAGO DI GARDA

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 in data 24/02/2000 e modificato con successive D.C.P. n. 30 del 31/05/2000, n. 35 del 17/05/2006, n. 4 del 02/02/2010 e n. 17 del 08/04/2015.

Nelle acque in concessione si applicano anche le disposizioni contenute negli appositi regolamenti approvati dalla Provincia, riportati in calce al presente documento, che risultano più restrittive rispetto alla legge regionale 19/98 e al regolamento provinciale.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Suddivisione delle acque

1. Le acque pubbliche della Provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, sono suddivise nelle seguenti zone:

- a) zona A (zona salmonicola):
1. fiume Adige dal confine con la provincia di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I);
 2. affluenti di ogni ordine del fiume Adige, ad esclusione di:
 - torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega;
 - torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in comune di San Bonifacio;
 - torrente Antanello: a valle della S.P. n. 20 Vago-Zevio;
 - fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali;
 - torrente Chiampo, scolo della Degora e torrente Aldegà;
 - canale di Zevio o canale ex S.A.V.A..
- b) zona B (zona ciprinicola): tutte le altre acque.

Articolo 2

Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca le acque appartenenti alla zona B di cui all'articolo 1 sono così classificate:

- a) acque principali;
b) acque secondarie.

2. Sono principali le acque che, per la loro portata, ampiezza e condizioni biologiche, possono essere utilizzate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi di grande cattura.

3. Sono secondarie tutte le altre acque interne.

4. Le acque principali sono rappresentate da:

- a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le province di Padova e Rovigo;
- b) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;
- c) fiume Mincio: dal ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia per tutto il tratto in provincia di Verona;
- d) fiume Tione: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
- e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco;
- f) fiume Tartaro Nuovo;
- g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- h) fiume Menago: dal ponte della Strada statale n. 10 alla foce nel Canal Bianco;
- i) naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago alla confluenza nel Canal Bianco;
- j) Canal Bianco;
- k) Fossa Maestra;
- l) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la provincia di Padova;
- m) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la provincia di Padova.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 3

Orari di pesca

1. La pesca dilettantistica nelle acque della zona A è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto al successivo comma.

2. Il Settore faunistico ambientale, con apposito provvedimento, può posticipare la chiusura della giornata di pesca fino alle ore 24 in limitati tratti di fiume della zona A, esclusivamente per la cattura dell'anguilla e comunque previa acquisizione di opportuni elementi tecnico-scientifici atti a dimostrare la non dannosità dell'intervento nei confronti della fauna ittica locale, e più in generale, degli equilibri naturali. I tempi e i modi di pesca saranno opportunamente regolamentati dal Settore faunistico ambientale.

3. La pesca professionale e dilettantistico-sportiva nelle acque della zona B è consentita senza limitazioni di orario.

4. E' facoltà del Settore faunistico ambientale limitare l'orario di pesca di cui ai commi 1 e 3, anche limitatamente a singoli corpi idrici e/o a specifiche tecniche di pesca, qualora se ne ravveda l'interesse pubblico e/o ai fini della tutela del patrimonio ittico.

Articolo 4

Misurazione della maglia delle reti

1. La misurazione della maglia delle reti di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b, e all'articolo 12,

comma 1, del presente regolamento si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.

Articolo 5

Zone di divieto di pesca

1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle scale di rimonta per pesci in funzione (attraversate dal flusso d'acqua) e dai seguenti impianti idraulici. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca e dell'attrezzo in atto di pesca:

- a) sbarramento del Chievo sul fiume Adige in comune di Verona;
- b) sbarramento E.N.E.L. di San Pancrazio (Santa Caterina) o Sorio I sul fiume Adige in comune di Verona;
- c) sbarramento E.N.E.L. di Pontoncello o Sorio II sul fiume Adige in comune di San Giovanni Lupatoto;
- d) centrale E.N.E.L. di Zevio sul canale ex S.A.V.A.;
- e) sbarramento E.N.E.L. di Salionze (provincia di Mantova) sul fiume Mincio;
- f) sbarramento della Torretta sul Canal Bianco in comune di Legnago.

2. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 la pesca dilettantistico-sportiva con canna è sempre vietata ad una distanza inferiore a 3 m. dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, dove per "macchina idraulica" si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc... La distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell'attrezzo in atto di pesca e/o dell'esca.

3. Il Settore faunistico ambientale, su richiesta degli Enti competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 stabilisce eventualmente le distanze minime dai singoli impianti e/o manufatti idraulici oltre le quali è consentito l'esercizio della pesca dilettantistica con canna.

4. I tratti di cui al comma 3 devono essere tabellati a cura degli Enti competenti di cui sopra.

5. L'esercizio della pesca è vietato altresì nei seguenti canali artificiali:

- a) Canale Biffis;
- b) Canale Principale del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- c) Canale Maestro in sinistra Adige del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- d) Canale Secondario di ripartizione di Bussolengo del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- e) Canale Secondario di ripartizione di Lugagnano del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- f) Canale Secondario di ripartizione di Festara del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- g) Canale Secondario di ripartizione di Custozza del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- h) Canale Secondario di ripartizione di Catelnovo-Sandrà-Colà del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- i) Canale Secondario di ripartizione di Salionze del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

- j) Canale Secondario di ripartizione di Valeggio sul Mincio del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- k) Canale Virgilio;
- l) Seriola Prevaldesca;
- m) Canale Adduttore Principale del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
- n) Canale Diramatore Sommacampagna del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
- o) Canale Diramatore San Giovanni del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
- p) Canale Camuzzoni;
- q) Canale Milani-Giuliani;
- r) Canale Marazza o S.A.D.E.;
- s) Canale di Zevio: dalla diga Sorio II alla centrale di Zevio;
- t) Canale L.E.B.;
- u) Canaletta Giusti.

6. La pesca dilettantistica con il bilancino e la pesca professionale sono vietate ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle macchine idrauliche di cui al comma 2, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dai ponti e dalle cascate. La distanza da osservare riguarda sia la posizione del pescatore che dell'attrezzo in atto di pesca.

7. La distanza da osservare di cui ai commi 1, 2 e 6 si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto, fatto salvo l'applicazione di eventuali limitazioni stabilite dal Settore faunistico ambientale ai sensi del comma 3.

8. La pesca dai ponti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata, fatto salvo quanto disposto al comma 9. I Consorzi di Bonifica possono disporre altresì il divieto di attraversamento dei manufatti idraulici di propria competenza.

9. Il divieto di pesca dilettantistica con canna dai ponti è da intendersi esclusivamente per quelli attraversati da strade asfaltate aperte al pubblico transito veicolare. *La pesca dai ponti è vietata in tutte le acque della zona A (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 107 in data 18 gennaio 2018).*

10. E' consentito esercitare la pesca dilettantistico-sportiva con canna sotto i ponti, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 13.

11. E' vietato l'esercizio della pesca in corrispondenza dei tratti interessati direttamente da interventi di manutenzione di cui all'articolo 25.

12. E' vietato l'esercizio della pesca in acque ghiacciate e in presenza di evidenti condizioni di carenza idrica, dovuta sia a cause naturali che artificiali.

13. Il Settore faunistico ambientale ha facoltà di stabilire, per ragioni di pubblico interesse, per accertate situazioni di pericolo o per particolari esigenze di tutela della fauna ittica, ulteriori divieti all'esercizio della pesca, nonché adottare norme più restrittive in rapporto alle distanze minime di cui sopra.

Ai fini della tutela del patrimonio ittico sono state istituite le seguenti zone di divieto di pesca:

- **fiume Aril in Cassone, comune di Malcesine (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);**

- **lago del Frassino** nel comune di Peschiera del Garda (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);
- **fossa Bova** nei comuni di Verona e Buttapietra per l'intero suo tratto dalla testa della risorgiva alla confluenza nella fossa Bolletta, per una lunghezza complessiva di circa 3 km (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 2454 del 10 maggio 2010);
- **testa della risorgiva del Tramigna** a Cazzano di Tramigna, (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi, anche se privi di licenza di pesca, organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna) (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018);
- **rio Molini**: in comune di Brentino Belluno (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018);
- **torrente Roselletta**: dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018);
- **testa delle risorgive del Fibbio (laghetti Fontanon e Squarà)**. fatto salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca a carattere non agonistico rivolte ai bambini, ragazzi e/o alle categorie sociali disagiate, anche se privi di licenza di pesca (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018);
- **fiume Adige**: da 400 m sotto la diga del Chievo a valle per 300 m. Il divieto riguarda anche l'entrata in acqua (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018); ;
- **fossa Pozza**: dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018);
- **torrente Fibbio**: dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale, per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex SAPEL (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 107 del 18 gennaio 2018);
- **palude del "Brusà"**: su tutta la superficie in comune di Cerea (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59) e scolo Drizzagno, dall'origine sino alla foce nel fiume Menago e scolo Seriola, dall'origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea (decreto dell'Amministrazione provinciale n. 16/1996);
- **palude del Busatello**: in tutte le acque poste all'interno della palude, nonché lungo gli argini interni della palude dei corsi d'acqua che fungono da confine dell'area naturalistica (determinazione dirigenziale n. 2167 del 8 ottobre 2001);
- **fiume Tione dei Monti**: dal ponte presso il centro sportivo di Villafranca di Verona al ponte presso l'incrocio tra la via Fantoni e la via Muraglie a Villafranca di Verona (decreto dell'Amministrazione provinciale 21 settembre 1998, n. 50);
- **fosso Nuovo** (comune di Mozzecane), dal ponte in località Palù alla chiavica in località Stellina (decreto dell'Amministrazione provinciale 23 giugno 2000, n. 59);
- **Fiume Mincio**: tratto compreso tra il ponte Visconteo in comune di Valeggio sul Mincio e la linea congiungente l'origine del ramo di fiume in sponda destra al termine del parcheggio di Borghetto con il ramo di fiume in sponda sinistra dalla parte opposta al parcheggio medesimo. Il divieto di pesca ha validità fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di rinnovo. (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 1024 del 15 marzo 2017);
- **Fiume Mincio**: tratto in sponda sinistra della lunghezza di 25 m a monte e di 25 m a valle (tratto complessivo di 50 m) dalla confluenza del canale in loc. Cà nel comune di Valeggio sul Mincio (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 2329/13 del 20 maggio 2013).
- **scolo Seriola**: dall'origine, situata poca a valle del ponte dell'autostrada MI-VE, fino al confine con la provincia di Mantova, nei comuni di Peschiera del Garda e di Valeggio sul Mincio (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 4964 del 11 dicembre 2014)
La pesca è altresì vietata in tutti i corsi d'acqua all'interno del Parco della Lessinia.

14. Il Settore faunistico ambientale può rilasciare permessi speciali in deroga alle disposizioni di cui sopra a favore di persone disabili con accertate e dimostrabili difficoltà deambulatorie a condizione che l'attività di pesca esercitata non rechi pregiudizio ad altre attività o alla sicurezza dei luoghi.

E' vietato esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smuovendo il fondo delle acque, tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso (pesca professionale); salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire ed altri simili manufatti (art. 7 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486). Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati, che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile alla Provincia; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (comma così sostituito

dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987).

Articolo 6

Uso degli attrezzi e tipi di pesca vietati

1. Per "esercizio della pesca" si intende oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

2. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

3. Gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione possono essere sequestrati per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; si procede alla loro successiva confisca nei seguenti casi ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- a) esercizio della pesca sprovvisti di licenza in corso di validità. La confisca non si applica in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione;
- b) esercizio della pesca con attrezzi il cui uso è sempre vietato. In questo caso viene sequestrato l'intero attrezzo anche se composto da più parti;
- c) esercizio della pesca con attrezzi non consentiti per il tipo di licenza in possesso;
- d) esercizio della pesca nei tratti di fiume ove è istituito dalla Provincia il divieto di pesca ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 o durante le asciutte di cui all'articolo 5 comma 10.

4. Oltre ai divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e a quelli previsti dal presente regolamento sono sempre vietati l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo e con l'estirpazione e/o taglio della vegetazione acquatica e di riva, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei tempi e modi consentiti, la pesca a strappo con canna o lenza a mano, la pesca con le mani e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

5. E' vietato esercitare la pesca con materiale esplosivo, tossico o inquinante, nonché usare la corrente elettrica come mezzo di cattura o stordimento dei pesci.

6. L'utilizzo della corrente elettrica è consentito solo nei casi di pesca scientifica autorizzata di cui all'articolo 7 e per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di corpi idrici, per la cattura di esemplari da destinarsi alla fecondazione artificiale o per altri motivi finalizzati alla salvaguardia dei popolamenti ittici. I recuperi sono effettuati dalla Provincia, da personale allo scopo delegato o da personale del concessionario di acque pubbliche opportunamente istruito all'uso di tali attrezzature, e comunque in ogni caso sempre previa autorizzazione della Provincia.

7. E' vietato immettere nelle acque sostanze tossiche, inquinanti o atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.

8. E' altresì vietato modificare l'assetto del corso d'acqua mediante sbarramenti, deviazioni, messa in posa o spostamento di massi, ecc... per favorire l'esercizio della pesca, compreso quello per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca di cui all'articolo 23, senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione da parte dell'Ente competente. I responsabili sono obbligati, in ogni caso, a provvedere a proprie spese al ripristino della situazione preesistente.

9. L'uso del guadino con lato massimo di 80 cm, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. Durante l'esercizio del carp-fishing o per la pesca al siluro è consentito l'uso di un guadino di lato massimo pari a 120 cm con le modalità di cui al presente articolo.

10. E' consentito l'uso del raffio esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

11. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio di cui all'articolo 14, è vietato nelle acque correnti pubbliche della zona B, ad esclusione del fiume Adige, l'utilizzo e la detenzione di qualsiasi esca artificiale, ad esclusione della mosca, nonché del pesce vivo o del pesce morto.

12. E' vietato detenere sul luogo di pesca o nel natante attrezzi non consentiti, anche per il tipo di licenza in possesso, e durante i periodi e nei luoghi in cui il loro uso è vietato.

13. I periodi di divieto d'uso per ciascun attrezzo da pesca iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.

14. Il pescatore, una volta raggiunto il numero massimo di catture giornaliere di cui all'articolo 15, non può più esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche della provincia di Verona.

15. E' vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva ad una distanza inferiore a 30 m. dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.

16. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi ad una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

17. Il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario di cui all'articolo 22, a fini della gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi e dei mezzi da pesca, tra cui l'istituzione di zone destinate alla sola pesca "No-Kill" o di zone destinate alla sola pesca con esche artificiali con limitazione anche del numero delle catture consentite.

18. Il Settore faunistico ambientale, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può variare con proprio provvedimento i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11 e 12, per periodi e località determinati, su richiesta anche dei concessionari di acque pubbliche.

Articolo 7

Esercizio della pesca scientifica

1. Il permesso all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciato dal Settore faunistico ambientale ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa, o da altri enti o privati, ad effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita, anche mediante l'impiego di elettrostorditori, reti o altri mezzi di cattura. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 compete alla Regione il rilascio dei permessi all'esercizio della pesca scientifica da effettuarsi in più province.

2. Il permesso dovrà indicare i tempi e i corsi d'acqua interessati all'indagine. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare alla Provincia e all'eventuale concessionario il calendario delle attività programmate con preavviso di almeno sette giorni.

3. I titolari di autorizzazione di pesca scientifica, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnica sull'attività svolta.

4. L'effettivo svolgimento dell'attività scientifica, costituente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a questi ultimo l'obbligo di:

- a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità;
- b) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici e privati nell'area interessata;
- c) lasciare indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività così autorizzata.

Articolo 8

Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne pubbliche della Provincia di Verona, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare la pesca subacquea per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia delle popolazioni autotone e comunque previa valutazione della compatibilità tecnico-scientifica dell'intervento.

Articolo 9

Uso di esche e pasture

1. E' consentito detenere sul luogo di pesca ed usare esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché le interiora degli animali salvo quanto disposto ai successivi commi 2. e 3.

2. Nelle acque principali di cui all'articolo 2 ed esclusivamente per la pesca a fondo del siluro è consentito detenere sul luogo di pesca ed utilizzare le interiora degli animali.

3. L'utilizzo delle interiora di animali è consentito come esca in tutte le acque della zona B, per la pesca dei gamberi esclusivamente con la canna da pesca o altro attrezzo similare e con medesima funzione, con o senza mulinello. Le interiora possono essere utilizzate in forma libera o raccolte in una calza senza l'ausilio di ami o ancorette; è vietato il loro utilizzo, sia in forma

libera che raccolte in calze o altri contenitori, nell'esercizio della pesca professionale con nassa, bertovello o altri attrezzi consentiti.

4. E' vietato utilizzare e detenere sul luogo di pesca, quale esca viva o morta, le specie che non abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo 13, commi 1 e 6.

E' vietato l'utilizzo di soggetti appartenenti alla specie anguilla europea come esca (decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18 maggio 2012).

5. Nelle acque della zona B (zona ciprinicola) è vietato l'uso, quale esca viva per la pesca con il pesciolino, della pseudorasbora *Pseudorasbora parva* e del carassio *Carassius sp.* e di qualunque altra specie alloctona; nelle acque della zona A è invece vietato l'uso e la detenzione di qualunque tipo di specie non inclusa nell'allegato A, sia viva che morta. La detenzione e l'utilizzo come esca delle specie di cui all'articolo 14, comma 2, sono comunque sempre vietati.

6. Nelle acque della zona A sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca del bigattino (larve della mosca carnaria o di altri ditteri ad esclusione della larva di tipula o gatosh), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

7. Nel fiume Adige a valle del ponte della Sega di Cavaion (per il 2018: a valle della diga del Chievo ai sensi della determinazione dirigenziale n. 107/18), in via sperimentale, è consentito l'utilizzo della pastura e del bigattino, sia come esca che come pastura, nel rispetto dei termini temporali e dei quantitativi massimi sotto indicati:

- a) periodo di utilizzo: dal 16 giugno all'ultima domenica di settembre;
- b) quantitativi massimi: 0,5 kg di bigattini + 1 kg di pastura (escluso il bigattino) per pescatore;
- c) ulteriori prescrizioni: divieto di utilizzo del bigattino e della pastura in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca alla trota.

Tali disposizioni, ai fini del loro mantenimento, sono soggette a valutazione periodica della compatibilità ambientale e dell'interesse pubblico rivestito.

8. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque della zona B classificate "principali" ai sensi dell'articolo 2 può detenere sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 2 kg di pastura.

9. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque della zona B classificate "secondarie" ai sensi dell'articolo 2 può detenere sul luogo di pesca e usare, per giornata, non più di 0,5 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 1 kg di pastura, salvo quanto disposto al successivo comma.

10. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque secondarie della zona B di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b, può detenere sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 1 kg di pastura.

11. In deroga ai limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 è consentito l'uso di un quantitativo maggiore di pastura in occasione di gare o manifestazioni di pesca, previa autorizzazione da parte del Settore faunistico ambientale.

12. I limiti di quantità di pastura, escluso il bigattino, di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si riferiscono alla pastura asciutta; per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

13. Nei tratti di corso d'acqua della zona B, durante il periodo in cui vengono effettuate semine di salmonidi adulti, incluse quelle per lo svolgimento di eventuali gare, manifestazioni di pesca sportiva, è vietato l'utilizzo del bigattino e di ogni forma di pasturazione.

14. E' vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con il sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.

15. Dal 15 maggio al 30 giugno sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso del mais e delle "boilles", salvo che durante le competizioni nei tratti adibiti a gare o manifestazioni di pesca e comunque previa autorizzazione da parte del Settore faunistico ambientale.

16. E' vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nei corsi d'acqua.

17. E' altresì vietata l'introduzione nelle acque pubbliche interne di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca ai sensi del comma 5.

18. Il Settore faunistico ambientale, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può stabilire ulteriori limitazioni all'uso di esche e pasture, per periodi e località determinati, anche su richiesta del concessionario.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA A

Articolo 10

Pesca dilettantistico-sportiva in zona A

L'esercizio della pesca in zona A (interamente in concessione all'A.P.P.V.) è normato da specifico regolamento approvato annualmente dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 107/18, che prevede ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito in questo articolo.

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B in corso di validità o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, può esercitare la pesca in zona A (zona salmonicola) esclusivamente con una sola canna da pesca, salvo quanto previsto al successivo comma, con o senza mulinello, munita di:

- a) un solo amo che deve terminare con una sola punta;
- b) un'esca artificiale munita di non più di due ami ciascuno terminante con non più di tre punte, purché facenti parte di un'unica esca. Tale prescrizione è prevista anche per l'uso del pesce morto come esca;
- c) una moschera con un massimo di tre ami, esclusivamente a galla;

d) una camolera con un massimo di due ami, esclusivamente nel fiume Adige, dal 16 aprile alla domenica immediatamente precedente all'ultimo lunedì di settembre;

e) una coda di topo con una sola mosca artificiale. Dal 16 aprile alla domenica immediatamente precedente all'ultimo lunedì di settembre, esclusivamente nel fiume Adige, è consentito l'uso di una coda di topo provvista di due mosche artificiali.

2. E' consentito l'uso di un massimo di due canne per la pesca notturna dell'anguilla di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'esercizio della pesca in zona A è vietato dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e al comma 8 dell'articolo 23.

3bis. Il divieto di cui al comma 3, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

4. In considerazione delle peculiari caratteristiche idrologiche possedute e al fine di consentire un'uniforme coltivazione delle acque con le Province di Bolzano e Trento, l'apertura alla pesca nel fiume Adige è anticipata alla prima domenica di febbraio, salvo quanto disposto al successivo comma 6.

5. Per le motivazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e di cui al precedente comma 4, la chiusura della pesca nel tratto di fiume Adige appartenente alla zona A può essere posticipata annualmente al 31 ottobre con provvedimento del Settore faunistico ambientale, sentito il concessionario. Dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre la pesca è consentita esclusivamente al temolo con le modalità sotto indicate:

- a) con una sola mosca secca di tipo galleggiante;
- b) con amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- c) numero di catture giornaliere ai sensi dell'articolo 15.

Ulteriori limitazioni possono essere stabilite dal Settore faunistico ambientale sentito il concessionario.

6. Il Settore faunistico ambientale può posticipare l'apertura della pesca e/o anticiparne la chiusura anche limitatamente a singoli corsi d'acqua o tratti di essi, anche su richiesta del concessionario.

7. L'esercizio della pesca nelle acque della zona A, ad esclusione del fiume Adige, è vietato nelle giornate feriali di martedì e venerdì. Nel fiume Adige la pesca è consentita tutti i giorni della settimana. Il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario, può disporre variazioni ai divieti di cui al presente comma, anche limitatamente a singoli corsi d'acqua o tratti di essi, purché queste non comportino un aumento del numero delle giornate consentite al pescatore per esercitare la propria attività durante settimana.

8. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità stabiliti per il pescatore dilettante-sportivo.

9. E' vietato l'esercizio della pesca da natante, anche se ancorato.

10. Nel tratto di fiume Adige compreso tra il confine con la provincia di Trento e il ponte della Sega di Cavaion, dalla prima domenica di febbraio al 31 marzo, è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiere spostamenti di qualunque tipo in alveo salvo quanto disposto dal successivo comma.

11. Dal primo marzo al 31 marzo, nel tratto di fiume Adige di cui al comma 10, è consentito l'attraversamento purché questo avvenga solo sui raschi e non in atteggiamento di pesca.

12. Il pescatore dilettante-sportivo per esercitare la pesca in zona A deve essere in possesso del tesserino regionale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sostituito dalla tessera-permesso di appartenenza all'eventuale associazione concessionaria, sul quale deve annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi (luccio) e comunque prima di riprendere l'esercizio della pesca, ogni capo trattenuto.

13. Il pescatore che deposita i pesci catturati deve cerchiare la sigla relativa ai singoli capi annotati sulla tessera-permesso.

TITOLO IV ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA B

L'esercizio della pesca nei tratti in concessione è normato anche dagli specifici regolamenti approvati dalla Provincia, che prevedono ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito in questo articolo.

Articolo 11

Pesca dilettantistico-sportiva in zona B

1. La pesca dilettantistico-sportiva nella zona B (zona ciprinicola) di cui all'articolo 1 è consentita esclusivamente con i mezzi e nei modi sotto indicati:

- a) massimo tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con non più di tre ami o di tre ancorette o di un'esca artificiale dotata anch'essa di non più di tre ami o di tre ancorette *ad esclusione del fiume Mincio nel tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S. dove è possibile pescare con massimo tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con non più di un amo o di un'esca artificiale dotata di non più di tre ami o di tre ancorette (determinazione dirigenziale 5 novembre, n. 4390/14).* E' vietato l'uso della lenza a mano. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 m;
- b) bilancino di lato non superiore a 1,5 m e con maniglia non inferiore a 20 mm, montato su palo di manovra di lunghezza non superiore a 10 m. Il palo di manovra può essere appoggiato alla coscia o al terreno; in quest'ultimo caso può essere provvisto di appendici antislittamento, ma non può essere fissato in modo permanente con tiranti laterali in quanto costituirebbe posto fisso di pesca. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, esclusivamente nelle acque sotto indicate, laddove la larghezza dell'alveo bagnato è superiore a 5 m.

L'attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive; la distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a 30 m, distanza questa che può essere ridotta fino a 10 m durante lo svolgimento di gare o raduni di pesca. E' sempre vietato il sistema a teleferica. E' vietato l'uso del bilancino quando, con la rete adagiata sul letto del corso d'acqua, gli archi fuoriescono dal pelo dell'acqua: il divieto si applica quando le sopraccitate condizioni si manifestano su un tratto complessivo di 100 di lunghezza a monte e a valle del luogo di pesca. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a 40 cm. L'uso del bilancino è vietato dal primo maggio al 30 giugno. Il suo utilizzo è consentito nei seguenti corsi d'acqua secondo quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento:

- 1) in tutte le acque principali di cui all'articolo 2, comma 4;
- 2) nelle seguenti acque secondarie:
 - torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige;
 - fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in comune di Trevenzuolo al ponte della S.S. n. 10 in comune di Sorgà;
 - fiume Tartaro: dal ponte di Isolalta nel comune di Vigasio al ponte della S.S. n. 10 in comune di Nogara;
 - scolo Frescà (Frascà): dal ponte della strada che collega Macàccari alla S.S. n. 12 in comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio;
 - fiume Menago: dal ponte di Villafontana al ponte della S.S. n. 10 in comune di Cerea;
 - fossa Nuova Superiore (comune di Bovolone);
 - Scolone Generale;
 - fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago;
 - fosso Nuovo Superiore (comune di Casaleone);
 - canale e naviglio Bussè: dal ponte della strada che collega Oppeano a Pezzatonega al ponte Fior di Rosa in Legnago;
 - fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell'incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in loc. Tombazosana in comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè;
 - scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè;
 - scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè;
 - fosso Anson: dal ponte della ferrovia allo sbocco nel fiume Fratta nei comuni di Pressana e Minerbe;
 - Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in comune di Belfiore alla loc. Ponte Rotto in comune di Minerbe;

- fossa Lunga (comune di Belfiore);
- fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in comune di Belfiore;
- collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio);
- scolo Fortezza (comune di Legnago);
- cavo Molinella (comune di Gazzo Veronese).

2. Il Settore faunistico ambientale può limitare o vietare l'uso del bilancino su richiesta del concessionario o del titolare di diritto esclusivo di pesca per i tratti di propria competenza. *L'uso del bilancino è vietato nei seguenti tratti di corso d'acqua in concessione alla F.I.P.S.A.S. (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 3947/15 del 26 ottobre 2015):*

- **fiume Menago:** dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana - Isola della Scala;
- **fiume Menago:** località Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km;
- **fiume Menago:** dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra C. Badani e C. Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea;
- **Scolone Generale:** dal Molino di San Zeno in comune di Cerea al ponte di Asparetto;
- **Cavo Nuovo:** dalla strada che da Casaleone porta in località Boccare fino alla strada comunale che collega Sustinenza a Castellazzo per circa 2,5 km;
- **fiume Tione:** dal Molino di Sopra in località Pontepossero di Sorgà al ponte della S.S. n. 10 a Bonferraro di Sorgà;
- **fiume Tartaro Nuovo:** dalla S.S. Gazzo-Villimpenta alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km;
- **canale Bussè:** l'uso del bilancino nel tratto in concessione è consentito dal ponte "Bar Alba" a valle fino al ponte Fior di Rosa sulla S.S. Legnago-Cerea in comune di Legnago;
- **dugale Terrazzo:** da Canove fino ai confini della provincia di Padova per un tratto di circa 3,5 km nel comune di Terrazzo;
- **fiume Mincio:** tratto compreso dal ponte della ferrovia Milano-Venezia al confine con la provincia di Mantova (intero tratto di fiume Mincio appartenente alla provincia di Verona);
- **Canalbianco:** dalla confluenza del fosso Tregnone (comune di Cerea) al ponte in località Torretta (comune di Legnago);
- **torrente Antanello:** dal ponte sulla strada provinciale n. 20, attuale confine meridionale della concessione all'A.P.P.V., in comune di San Martino Buon Albergo, a valle fino all'unione con il torrente Fibbio.

3. L'uso del natante durante l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è consentito esclusivamente

nelle acque principali di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento, nonché nei bacini lacustri, esclusivamente con i mezzi e nei modi di cui al comma 1, lettera a). Il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario, può stabilire eventuali ulteriori limitazioni all'uso del natante per periodi e località determinati, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico e dell'attività di pesca.

Sul fiume Mincio è vietato l'esercizio della pesca da natante, fatto salvo che per lo svolgimento di un numero limitato di gare, manifestazioni e/o raduni di pesca sportiva destinati alla pesca delle specie ittiche predatrici (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 2052/10 del 19 aprile 2010).

4. Durante l'azione di pesca da natante è vietata la traina della lenza con l'ausilio del motore.

5. E' vietato l'esercizio della pesca a distanza inferiore a 20 m dagli attrezzi professionali di pesca opportunamente segnalati.

6. Il Settore faunistico ambientale può stabilire l'obbligo del possesso e compilazione della tessera-permesso, da parte del pescatore dilettante-sportivo, anche per le acque della zona B, anche limitatamente a singoli corpi idrici o tratti di essi, con le modalità di cui all'articolo 10, commi 12 e 13.

A partire dal 01 gennaio 2016 la Fossa Maestra (Canale Emissario) è "acqua libera", in quanto non vige più il diritto di pesca. Con determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 1787/2016 del 05 maggio 2016 è stato revocato il decreto dell'Amministrazione provinciale n.10 del 04 marzo 1999 con il quale era stata specificatamente regolamentata la pesca nella Fossa Maestra (Canale Emissario). L'esercizio della pesca nella Fossa Maestra risulta pertanto normato dal regolamento provinciale n. 4/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 12

Pesca professionale

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca unicamente nelle acque della zona B di cui all'articolo 2, esclusivamente con i mezzi e nei modi sotto indicati:

A) acque principali:

- a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
- b) tremaglio: maglia minima di 32 mm, altezza massima di 1,2 m, lunghezza massima di 24 m e comunque non più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua nel quale la rete viene utilizzata. E' vietato il suo utilizzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo lato mentre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo. Il suo uso è vietato dal 15 maggio al 30 giugno. Tra due reti deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- c) bilancia: maglia minima di 40 mm, lato massimo o diametro massimo della rete di 4 m. La distanza tra

due bilance non può essere inferiore a 50 m. Il suo uso è limitato al fiume Adige e al Canal Bianco; divieto d'uso dal primo maggio al 31 luglio;

- d) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- e) bertovello con ali o cogolo: diametro massimo della bocca di 1,5 m, apertura complessiva delle due ali non superiore alla metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua, maglia minima della rete nelle ali e nella bocca non inferiore a 28 mm, maglia minima della rete nella coda di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- f) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, maglia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
- g) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o battente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre;
- h) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm, lunghezza massima di 1 m; distanza tra i vimini o le corde metalliche non inferiore a 5 mm. Tra due attrezzi deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- B) acque secondarie:
- a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
- b) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- c) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, maglia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
- d) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o battente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre;
- e) cunella senza rabbio: altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) cunella con rabbio o "tombarola": altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
- g) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm; distanza tra i vimini o le corde metalliche non inferiore a 5 mm. Tra due attrezzi deve intercorrere una distanza minima di 10 m.

2. E' sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

3. Gli attrezzi da pesca non devono occupare più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua.

E fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro (art. 7 regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).

4. Tra gli attrezzi di pesca di cui al comma 1, lettera A, lettere b, d, e ed h e lettera B, lettere b e g, anche se diversi tra loro, deve intercorrere una distanza minima di 10 m.

5. L'utilizzo di impianti fissi di pesca deve essere autorizzato dagli Organi competenti.

6. Tutti gli attrezzi fissi per la pesca professionale che vengono usati in immersione temporanea o prolungata devono essere muniti di apposito contrassegno definito dalla Provincia, consistente in una targhetta o in un galleggiante in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore come desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 6 gli attrezzi da pesca di cui al comma 1, lettera A, lettere f e g e lettera B, lettere c, d, e ed f.

8. Per la sola cattura del siluro il Servizio tutela faunistico ambientale può autorizzare per tempi e località determinati l'uso di attrezzi non previsti al comma 1

9. Il Settore faunistico ambientale può limitare o vietare l'esercizio della pesca professionale su richiesta del concessionario o del titolare di diritto esclusivo di pesca per i tratti di propria competenza.

10. E' vietata la pesca professionale in tutti i tratti di corso d'acqua affidati in concessione alla F.I.P.S.A.S (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 3680/15 del 05 ottobre 2015).

TITOLO V NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Articolo 13 Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici devono aver raggiunto perché ne sia consentita la pesca, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- trota fario (*Salmo trutta trutta*)23 cm
nella zona A la taglia della trota fario (così come della trota iridea) è fissata a 25 cm (*determinazione dirigenziale n. 107 del 18 gennaio 2018*);
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suoi ibridi con la trota fario (*in zona A la pesca è vietata ai sensi della determinazione n. 107/18*)....40 cm
- temolo (*Thymallus thymallus*)35 cm

- alosa o cheppia (*Alosa fallax*)30 cm
- luccio (*Esox lucius*) 50 cm
- pesce persico (*Perca fluviatilis*)20 cm
- tinca (*Tinca tinca*)25 cm
- carpa (*Cyprinus carpio*)30 cm
- barbo (*Barbus plebejus*)20 cm
- cavedano (*Leuciscus cephalus*)20 cm
- savetta (*Chondrostoma soetta*)20 cm
- pigo (*Rutilus pigus*)25 cm
- anguilla (*Anguilla anguilla*)40 cm

Per tutte le altre specie ittiche non è prevista alcuna misura minima di cattura, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Nelle acque della zona A è vietata in ogni tempo e luogo la cattura del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

4. Nelle acque della zona B è consentita la cattura del gambero senza limitazioni di taglia e quantità purché non appartenente alla specie di cui al precedente comma, con i mezzi e nei modi indicati all'articolo 9, comma 3.

5. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, in tutti i casi in cui la slamatura comporti un pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

6. Il Settore faunistico ambientale per esigenze di tutela e di salvaguardia del patrimonio ittico e di mantenimento degli equilibri naturali degli ecosistemi acquatici, e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti sul territorio, può disporre variazioni delle misure minime di cattura di cui al comma 1, nonché integrare l'elenco con altre specie ittiche, anche limitatamente a singoli corpi idrici e a periodi limitati.

Articolo 14

Periodi di proibizione della pesca

1. La pesca e la detenzione degli animali acquatici sotto menzionati è vietata nei seguenti periodi:

- trota fario (*Salmo trutta trutta*), trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e ibridi tra le due semispecie: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige dall'ultimo lunedì di settembre al sabato immediatamente precedente la prima domenica di febbraio. *Nelle acque della zona A è vietato trattenere capi di trota marmorata e suoi ibridi (determinazione dirigenziale n. 107/18)*;
- temolo (*Thymallus thymallus*): dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile, salvo quanto previsto all'articolo 10 comma 5 del presente regolamento;
- sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*): dal primo maggio al 31 maggio;

- anguilla (*Anguilla anguilla*): dal 1° gennaio al 31 marzo (decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18 maggio 2012);

- alosa o cheppia (*Alosa fallax*): dal 15 aprile al 30 giugno;

- luccio (*Esox lucius*): dal primo gennaio al 31 marzo;

- tinca (*Tinca tinca*): dal 15 maggio al 30 giugno;

- carpa (*Cyprinus carpio*): dal 15 maggio al 30 giugno;

- barbo (*Barbus plebejus*): dal primo maggio al 15 giugno;

- pigo (*Rutilus pigus*): dal 15 aprile al 15 giugno;

- savetta (*Chondrostoma soetta*): dal 15 aprile al 15 giugno;

- pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal primo aprile al 31 maggio;

- crostaceo palemonide ("saltarello"): dal primo marzo al 30 novembre.

2. La pesca e la detenzione delle seguenti specie è sempre vietata:

- barbo canino (*Barbus meridionalis*);

- lasca (*Chondrostoma genei*);

- scazzone (*Cottus gobio*);

- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);

- storione (*Acipenser sturio*);

- storione cobice (*Acipenser naccarii*);

- storione ladano (*Huso huso*);

- lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*);

- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

3. I periodi di proibizione delle specie ittiche iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.

4. Relativamente alla specie "storione", fermi restando gli obblighi di cui al comma 2, il pescatore ha altresì l'obbligo di informare immediatamente la Provincia della cattura effettuata.

5. Il Settore faunistico ambientale, per esigenze di tutela del patrimonio ittico e di mantenimento degli equilibri naturali degli ecosistemi acquatici, e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti, può disporre variazioni dei periodi di divieto di cui al primo comma, nonché integrare gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 con nuove specie ittiche, anche limitatamente a singoli corpi idrici.

Articolo 15

Limitazioni del catturato

1. Il pescatore sportivo-dilettante non può catturare e trattenere più di 5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.

2. La limitazione di cui al precedente comma non si applica per le specie lucioperca, siluro, pesce gatto africano (*Clarias spp.*), pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*), gambero americano (*Orconectes*

limosus) e gambero della Louisiana (*Procambarus clarki*), le cui catture inoltre non devono mai essere accompagnate dal rilascio. Il Settore faunistico ambientale può disporre con proprio provvedimento il divieto di rilascio di altre specie ittiche alloctone o di fauna acquatica anche limitatamente a singoli corsi d'acqua.

3. E' fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1, 4 e 5 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 21.

4. Fermo restando il limite di cui al comma 1, il pescatore sportivo-dilettante può catturare giornalmente nelle acque della provincia fino ad un massimo di cinque capi tra salmonidi e timallidi, di cui non più di tre capi di temolo, e di tre capi di esocidi (luccio), salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4 il pescatore può catturare giornalmente un solo capo di trota marmorata o di ibrido tra trota marmorata e trota fario (*particolari limitazioni sono previste nelle zone trofeo e no-kill dell'Adige*).

6. Nel caso di cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi sottomisura, anche in occasione di gare, manifestazioni e raduni di pesca, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare, qualora il medesimo sia innescata con esche naturali. Il taglio della lenza o la slamatura deve avvenire possibilmente senza toccare il pesce con le mani.

7. Il pescatore professionista può catturare giornalmente non più di 5 kg di crostacei palemonidi ("saltarei").

8. Il Settore faunistico ambientale per esigenze di tutela del patrimonio ittico e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti sul territorio può adottare provvedimenti più restrittivi in ordine alla quantità di esemplari catturabili anche relativamente a specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Articolo 16 **Semine ittiche**

1. Le specie, le taglie e i relativi quantitativi di materiale ittico oggetto di immissione nei singoli tratti delle acque pubbliche interne, ad esclusione di quelle autorizzate ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 20, sono stabiliti dalla Carta ittica.

2. La Provincia può disporre la reintroduzione di specie di fauna acquatica dopo aver acquisito le opportune informazioni tecnico-scientifiche sulla fattibilità dell'intervento.

3. Tutte le immissioni e le reimmissioni di fauna acquatica devono essere autorizzate dalla Provincia.

4. Non rientrano tra le reimmissioni di cui al precedente comma 3. il rilascio dei pesci effettuato nell'ambito dell'attività di pesca di tipo no-kill.

5. E' vietato immettere nelle acque pubbliche, senza l'autorizzazione della Provincia, esemplari di fauna ittica provenienti da impianti di piscicoltura di cui agli articoli 17 e 18, o catturati in altri corpi idrici o nei bacini di pesca sportiva di cui all'articolo 20.

6. I piani annuali di ripopolamento di ciascuna concessione di pesca vengono approvati dal Settore faunistico ambientale. I piani di cui sopra devono contenere il tipo di specie, il numero e la taglia del mate-

riale ittico oggetto di immissione, nonché i corsi d'acqua e le zone interessate.

7. L'esecuzione dei piani di ripopolamento è obbligatoria; eventuali deroghe ed integrazioni dei piani di ripopolamento verranno consentiti solo per comprovati motivi di carattere tecnico-scientifico.

8. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 6 e 7 le concessioni di pesca sportiva regolamentate da specifico disciplinare che già prevede il tipo e i quantitativi del materiale ittico oggetto di semina annuale.

9. Durante il periodo di sperimentazione e nel tratto di fiume Adige di cui all'articolo 9, comma 7, è vietata l'immissione di salmonidi.

10. Lo stato sanitario dell'allevamento e del materiale ittico da immettere nelle acque pubbliche, e in quelle comunicanti con le acque pubbliche, deve essere certificato dall'autorità sanitaria competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

TITOLO VI **ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E** **PISCICOLTURA**

Articolo 17 **Concessioni a scopo di acquacoltura e** **di piscicoltura**

1. Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previsti dall'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 devono essere prodotte in bollo alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
- c) relazione tecnica-illustrativa dell'impianto e delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
- d) certificato d'analisi dell'acqua rilasciato da un laboratorio autorizzato che ne evidenzia l'idoneità all'attività di acquacoltura. Il Settore faunistico ambientale si riserva comunque di far eseguire le analisi in qualsiasi momento anche per la determinazione di singoli parametri chimico, fisici e/o microbiologici;
- e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
- f) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua;
- g) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'Ente competente;
- h) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente;
- i) copia del certificato di destinazione urbanistica dei terreni interessati dall'impianto (in alternativa autodichiarazione che la destinazione urbanistica è compatibile con l'attività di acquacoltura e piscicoltura)
- j) dichiarazione c.d. antimafia;
- k) dichiarazione attestante:
 - l'assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;

- l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;

l) eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti in caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni.

2. La durata della concessione è di dieci (10) anni con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata alla Provincia entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza.

3. La concessione viene rilasciata dalla Provincia previo accertamento e verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti competenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca della concessione.

5. Qualora siano interessati corsi d'acqua fluenti in sedime idrico del demanio dovranno essere rispettate le norme di polizia idraulica di cui ai regi decreti 8 maggio 1904, n. 368, 25 luglio 1904, n. 523, 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche di legge.

6. E' consentito l'allevamento delle specie di fauna acquatica autoctone di cui all'allegato A, nonché delle seguenti specie ittiche alloctone:

- trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
- salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*);
- salmone (*Oncorhynchus spp.*, *Salmo salar*);
- persico trota (*Micropterus salmoides*);
- persico sole (*Lepomis gibbosus*);
- carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idellus*);
- carpa argento e carpa testa grossa (*Hypophthalmichthys spp.*);
- storione, tutte le specie (*Acipenser spp.*);
- pesce gatto (*Ictalurus melas*);
- persico spigola o Striped bass (*Morone saxatilis* x *Morone chrysops*).

7. Oltre alle specie di cui al comma 6 è consentita la sola stabulazione delle seguenti specie ittiche alloctone, fermo restando che questa venga effettuata in vasche provviste di idonee griglie o di altri dispositivi atti ad impedire fughe accidentali di pesci dall'impianto alle acque pubbliche:

- carassio (*Carassius carassius*);
- carassio dorato (*Carassius auratus*);
- pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*);
- rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*);
- gambusia (*Gambusia holbrooki*);
- pesce gatto africano (*Clarias spp.*);
- pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*).

8. Eventuali integrazioni o restrizioni degli elenchi di cui ai commi 6 e 7 sono stabilite dal Settore faunistico ambientale in relazione alla tipologia della specie e alla natura dell'impianto e del reticolo idrografico circostante.

9. E' vietata l'introduzione nell'impianto di piscicoltura di specie ittiche alloctone non indicate ai commi 6 e 7 senza aver ottenuto il necessario consenso da parte del Settore faunistico ambientale.

10. La Provincia può effettuare in ogni momento sopralluoghi agli impianti di acquacoltura al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli incubatoi gestiti dalle associazioni concessionarie di pescatori e finalizzati alla produzione di specie ittiche autoctone da adibire al ripopolamento dei corsi d'acqua.

Articolo 18

Piscicoltura in zone di risaia o su terreni temporaneamente allagati

1. Le istanze di richiesta di autorizzazione all'esercizio della piscicoltura nelle zone adibite a risaia e su terreni temporaneamente allagati devono essere prodotte in bollo alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività, nel quale vengano individuati i terreni che verranno allagati, i canali secondari di derivazione e di scolo e il punto di prelievo e di restituzione dell'acqua;
- c) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua a fini di acquacoltura;
- d) i nominativi delle persone addette alla piscicoltura;
- e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
- f) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del richiedente del fondo, ove diverso dal richiedente.

2. Il Settore faunistico ambientale può imporre ai richiedenti dell'autorizzazione di cui sopra l'analisi fisico/chimiche e microbiologiche dell'acqua del bacino.

3. L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

5. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti competenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

6. Le persone indicate nell'autorizzazione possono recuperare il pesce esclusivamente nel bacino formato dall'allagamento del terreno, nella risaia e nei relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo. Sono esclusi dal recupero i corsi d'acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata, o nei quali confluisc, l'acqua utilizzata per l'allevamento ittico.

7. Nelle piscicoltura in zone di risaia o su terreni temporaneamente allagati è consentita l'introduzione delle seguenti specie ittiche:

- carpa (*Cyprinus carpio*);
- tinca (*Tinca tinca*);

- cobite comune (*Cobitis taenia*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- luccio (*Esox lucius*);
- pesce persico (*Perca fluviatilis*);
- persico sole (*Lepomis gibbosus*);
- persico trota (*Micropterus salmoides*);
- pesce gatto (*Ictalurus melas*).

8. Il Settore faunistico ambientale può disporre l'integrazione o la restrizione dell'elenco di cui al comma 7 in relazione alla tipologia della specie e alla natura dell'impianto e/o del reticolo idrografico circostante.

9. Per esercitare il trasporto e il commercio delle specie sottomisura ai sensi dell'articolo 13 comma 1 è necessario che detto materiale ittico sia accompagnato da un certificato rilasciato dalla Provincia, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione, la località di provenienza, la quantità divisa per specie, per destinazione e per utilizzo (consumo o ripopolamento).

Articolo 19

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura

1. Negli impianti di acquacoltura di cui agli articoli 17 e 18 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 relativamente alle misure, al numero e ai periodi di cattura.

2. I titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle conformi alle direttive regionali, nei luoghi indicati nelle relative autorizzazioni, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate.

3. Gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi e prescrizioni contenute negli articoli 17 e 18 e nell'autorizzazione possono comportare, dapprima la sospensione temporanea dell'autorizzazione, e successivamente la revoca della stessa.

TITOLO VII ATTIVITA' VARIE

Articolo 20

Pesca sportiva e dilettantistica riservata all'interno di proprietà private

1. Le istanze di richiesta di autorizzazione per la gestione di impianti di "pesca sportiva a pagamento" e "riserva di pesca" all'interno di aree di proprietà privata ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 devono essere prodotte in bollo alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
- c) relazione tecnica-illustrativa dell'impianto e delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
- d) certificato d'analisi dell'acqua rilasciato da un laboratorio autorizzato che ne evidenzia l'idoneità all'attività di acquacoltura. Il Settore faunistico ambientale si riserva comunque di far eseguire le analisi in qualsiasi momento anche per la determinazioni di

singoli parametri chimico, fisici e/o microbiologici;

- e) elenco delle specie ittiche oggetto dell'attività;
- f) regolamento interno della pesca;
- g) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua;
- h) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'Ente competente;
- i) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente;
- j) dichiarazione c.d. antimafia;
- k) dichiarazione attestante:
 - l'assenza di scariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;
 - l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
 - l'adozione di idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli per il pubblico;
- l) attestazione relativa all'impegno prima dell'attivazione dell'impianto alla sottoscrizione di idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi;
- m) eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti in materia in caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni;
- n) copia del certificato di destinazione urbanistica dei terreni interessati dall'impianto (in alternativa autodichiarazione che la destinazione urbanistica è compatibile con l'attività di pesca sportiva);
 2. La durata dell'autorizzazione è di cinque (5) anni con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata alla Provincia entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza.
 3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia previo accertamento e verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.
 4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti competenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
 5. Per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di impianti di "riserva di pesca" non è prevista l'obbligatorietà di cui al comma 1 lettera l.
 6. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private è consentita l'immissione delle specie autoctone di cui all'allegato A, nonché delle seguenti specie ittiche alloctone:
 - trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
 - salmone (*Oncorhynchus spp.*, *Salmo salar*);
 - salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*);
 - persico trota (*Micropterus salmoides*);
 - persico sole (*Lepomis gibbosus*);
 - carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idellus*);

- carpa argento e carpa testa grossa (*Hypophthalmichthys spp.*);
- storione, tutte le specie (*Acipenser spp.*);
- pesce gatto (*Ictalurus melas*);
- pesce gatto africano (*Clarias spp.*) e pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*) esclusivamente nei bacini privi di comunicazione con le acque pubbliche. La Provincia può disporre in ogni momento il divieto o la limitazione dell'immissione di tali specie, anche nel caso fosse accertata la possibilità di reperire sul mercato pesce gatto vivo (*Ictalurus melas*) da destinare alle semine.

7. Eventuali integrazioni o restrizioni dell'elenco di cui al precedente comma sono stabilite dal Servizio tutela faunistico ambientale in relazione alla tipologia della specie e alla natura del bacino e/o del reticolo idrografico circostante.

8. Dagli impianti di pesca sportiva di cui al presente articolo non possono essere portate all'esterno ancora in vita le specie alloctone ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione ed ha l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore una ricevuta nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

9. I titolari di autorizzazioni all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso, nonché a chiudere con griglie fisse gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

10. In assenza o nel venir meno di uno o più requisiti richiesti nel presente articolo o per gravi e reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni di cui sopra, tra cui anche quelle previste ai commi 6 e 7, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in ogni momento.

Articolo 21

Divieto di pesca all'interno di proprietà private

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva e professionale in specchi d'acqua all'interno di proprietà private, ancorché non riservati alle attività di cui agli articoli 17, 18 e 20 del presente regolamento e all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è consentita con le medesime modalità e restrizioni previste per le acque demaniali dalla sopraccitata legge regionale e dal presente regolamento.

2. Il titolare o il conduttore del fondo può presentare al Settore faunistico ambientale motivata istanza di istituzione di un apposito divieto di pesca.

3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà essere corredata da:

- a) planimetria dell'area interessata con l'indicazione delle particelle catastali interessate;
- b) dichiarazione attestante la proprietà del fondo o copia del contratto di affitto del medesimo.

4. Il Settore faunistico ambientale, verificata la legittimità, provvede ad istituire apposito divieto di pesca.

5. Il proprietario del fondo deve provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso.

Articolo 22

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca sportiva ad enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi e dilettanti, nonché alla Federazione del C.O.N.I.

2. La concessione è assentita di norma per zone omogenee.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione predisposto dalla Provincia.

4. La regolamentazione dell'attività di pesca nelle acque in concessione, proposta dal concessionario, deve essere approvata dalla Provincia.

Articolo 23

Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca le manifestazioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate al C.O.N.I. e riservate ai rispettivi soci; si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a cinquanta (50); si definiscono raduni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti inferiore a cinquanta (50).

2. Le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca sportiva possono essere effettuati da associazioni o società di pescatori sportivi, dalle sezioni pesca delle associazioni ricreative e del dopolavoro, nonché dalle Pro Loco purché regolarmente costituite, e dilettanti previa autorizzazione del Settore faunistico ambientale rilasciata a seguito di richiesta prodotta entro il 31 gennaio dell'anno di esecuzione, per quelle organizzate in zona A, ed almeno quindici (15) giorni prima della data programmata, per quelle organizzate in zona B, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta ittica in ordine ai tratti, tempi e modi.

3. Le istanze di autorizzazione per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca in zona A, purché all'interno dei tratti individuati quali campi di gara fissi dalla Provincia, pervenute oltre il 31 gennaio, potranno essere accolte solo a seguito della valutazione della compatibilità con il programma annuale delle gare. Le domande dovranno comunque essere presentate almeno entro sessanta (60) giorni dalla data di svolgimento.

4. L'autorizzazione all'esecuzione delle gare, manifestazioni e raduni di pesca in acque in concessione viene rilasciata dal Settore faunistico ambientale sentito il concessionario.

5. Eventuali deroghe ai limiti temporali di cui al comma 2 sono concesse dalla Provincia solo per validi motivi di ordine tecnico o per variazione della data e/o del luogo della manifestazione.

6. Nella domanda, in carta legale, dovranno essere indicati:

- associazione o ente organizzatori;
- data e tratto interessato;
- specie ittica introdotta e relativa taglia;
- numero presumibile dei partecipanti;
- eventuale tratto di fiume di riserva.

7 I dati relativi ai quantitativi di pesci catturati, divisi per specie, e al numero di partecipanti devono essere trasmessi al Settore faunistico ambientale entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento della gara, manifestazione o raduno di pesca. I dati di cui sopra, relativi a gare, raduni o manifestazioni di pesca organizzati in acque in concessione devono essere trasmessi al Settore faunistico ambientale dal concessionario nei termini sopra indicati.

8. Le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca sportiva possono essere effettuati esclusivamente nei tratti di fiume e con le modalità stabilite dalla Provincia; nei campi di gara il Settore faunistico ambientale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Carta ittica, può autorizzare manifestazioni agonistiche anche nei periodi di proibizione della pesca, adottando idonea regolamentazione.

9. Gli organizzatori delle gare, manifestazioni o raduni di pesca in zona A, prima dello svolgimento delle stesse, sono tenuti all'immissione di un quantitativo di trote fario (*Salmo trutta trutta*) o iridea (*Oncorhynchus mykiss*) di taglia minima legale, corrispondente ad almeno 1 kg, fino ad un massimo di 2 kg, per ogni partecipante iscritto. Eventuali deroghe ai limiti in peso di cui sopra possono essere disposte dal Settore faunistico ambientale. Qualità e stato sanitario del materiale ittico devono essere certificati dalla competente autorità.

10. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare la semina ittica di salmonidi, o altre specie, per lo svolgimento di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva in zona B, dopo aver valutato la fattibilità tecnico-scientifica dell'operazione.

11. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare gare, manifestazioni e raduni di pesca in zona A, anche senza l'obbligo della semina ittica di cui al comma 9, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente liberato e che venga utilizzata esclusivamente la tecnica della pesca a mosca.

12. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni di pesca sportiva in zona B, laddove è autorizzata l'immissione di trote per ogni partecipante, devono attenersi alle norme stabilite al comma 10.

13. Le operazioni di semina ittica devono essere presenziate da almeno un agente del Corpo di Polizia provinciale o di un agente dell'associazione organizzatrice della manifestazione o, nel caso queste siano effettuate nelle acque in concessione di cui all'articolo 22, da almeno una guardia appartenente alla associazione concessionaria. Il verbale di semina dovrà essere trasmesso al Servizio tutela faunistico ambientale entro i dieci (10) giorni successivi l'immissione del pesce.

14. I tratti dei corsi d'acqua in cui si svolgono le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca, denominati "campi gara", vengono chiusi alla libera pesca a partire dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento delle stesse fino ad un'ora dopo il loro termine.

15. Le gare, manifestazioni e raduni di pesca in zona A sono consentiti a partire dalla domenica successiva all'apertura della pesca.

16. I tratti interessati dalla gara, manifestazione o raduno di pesca devono essere delimitati dagli organizzatori mediante l'apposizione di opportune tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca autorizzata" ovvero "Raduno di pesca autorizzato" - "Divieto di pesca dalle ore 12 del giorno....alle ore....del giorno".

17. Il Settore faunistico ambientale, nei tratti di fiume della zona A ove i piani di ripopolamento non prevedono la semina di trote adulte, può autorizzare raduni di pesca senza l'obbligo dell'immissione di materiale ittico. Le tecniche di pesca utilizzate in tali manifestazioni dovranno risultare il meno impattanti possibile sulla fauna ittica presente.

18. Nel fiume Adige a valle del ponte della Sega di Cavaion le gare, manifestazioni e raduni di pesca sono regolamentati anche dall'articolo 9, commi 7 e 13, in ordine all'utilizzo di esche e pasture.

19. I partecipanti alle gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 11, nonché a quelle previste agli articoli 13 e 14, relativamente ai soli salmonidi e timallidi, e all'articolo 15, commi 2 e 6. Le specie non appartenenti ai salmonidi e timallidi, se catturate in periodo di divieto e/o sottomisura, devono essere tenute in viva e successivamente liberate in loco dopo lo svolgimento delle gare, manifestazioni e raduni di pesca.

20. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a cose e/o a terzi durante lo svolgimento della gara o manifestazione, nonché della pulizia del campo di gara.

21. Qualora più richieste per gare, manifestazioni o raduni di pesca concomitanti, l'autorizzazione è concessa secondo il seguente ordine di priorità:

- t) gare internazionali;
- u) gare di campionati nazionali;
- v) gare di campionati regionali;
- w) gare di campionati provinciali;
- x) manifestazioni e raduni di pesca: fra queste costituirà elemento prioritario per l'assegnazione la data di ricevimento della domanda e, a parità di data, il maggiore carattere locale della manifestazione in relazione al sito richiesto.

Nel caso di svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca in acque in concessione, sarà cura del concessionario definire l'ordine di priorità di cui sopra.

22. Il partecipante alle gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva non è tenuto al possesso del tesserino regionale durante lo svolgimento delle stesse, mentre invece è tenuto al possesso della licenza in corso di validità, salvo quanto previsto al successivo comma.

23. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare manifestazioni finalizzate alla promozione dell'attività di pesca sportiva e di conoscenza dell'ambiente acquatico, a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap, anche non in possesso di licenza o autorizzazione di pesca di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Per tali manifestazioni non valgono i limiti temporali di presentazione della domanda di cui al comma 2.

Articolo 24

Interventi promozionali

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 si individuano quali soggetti destinatari del contributo per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, la Federazione di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426 con le associazioni affiliate riconosciute dal C.O.N.I., le associazioni di pescatori che operano a livello regionale e provinciale legalmente costituite e non aventi fini di lucro, le associazioni concessionarie di acque pubbliche ricadenti nel territorio provinciale, le cooperative dei pescatori professionisti locali e gli enti pubblici.

2. La Provincia stabilisce la tipologia delle iniziative finanziabili sulla base della loro valenza promozionale e didattico-culturale, della ricaduta sull'attività della pesca sportiva o professionale e dell'importanza ai fini della salvaguardia ambientale e del patrimonio ittico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25

Asciutte e manutenzione di corpi idrici

1. Almeno trenta giorni prima della messa in asciutta e la manutenzione di corsi o bacini d'acqua deve essere trasmessa comunicazione alla Provincia e al concessionario ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili di cui al successivo comma.

2. Le dichiarazioni d'urgenza in merito alle operazioni di messa in asciutta e/o a di qualunque altro intervento straordinario devono pervenire alla Provincia contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 1 con allegata certificazione attestante le inderogabili e gravi necessità di pubblico generale interesse, rilasciata dall'Ente competente al governo idraulico del corso d'acqua o dal Sindaco competente per territorio.

3. La Provincia, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, qualora accerti la carenza o l'insufficienza delle motivazioni d'urgenza adottate, può chiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

4. Al fine di consentire la sopravvivenza degli animali acquatici, i Consorzi di Bonifica, durante il periodo di utilizzo della risorsa idrica, devono garantire

nei corsi d'acqua di loro competenza la permanenza di un minimo deflusso vitale ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

5. I Consorzi di Bonifica nell'esercizio delle proprie funzioni devono adottare tutte le misure necessarie e possibili al fine di evitare danni all'ittiofauna e agli ecosistemi acquatici.

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica devono trasmettere alla Provincia il piano operativo di massima di sfalcio delle macrofite acquatiche nonché il programma di massima degli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione sui corsi d'acqua di competenza. Provincia e Consorzi di Bonifica, nel rispetto delle esigenze istituzionali di ciascun Ente, concorrono affinché gli interventi di cui sopra non arrechino danni all'ittiofauna.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come modificata dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 4, gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle Province o dagli eventuali concessionari sono a carico del richiedente l'intervento.

Articolo 26

Commissione tecnica provinciale

1. Per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8 della legge regionale n. 19/1998, è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) presidente della Provincia, o un suo delegato, che la presiede;
- b) dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale o suo delegato;
- c) un rappresentante per ogni associazione di pescatori dilettanti, riconosciuta a livello regionale e con struttura organizzativa operante in provincia di Verona;
- d) un rappresentante delle associazioni concessionarie di acque pubbliche, non già rappresentate nella commissione;
- e) un rappresentante dell'associazione pescatori a spinning maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- f) un rappresentante dell'associazione pescatori di carp-fishing maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- g) un esperto in materia di pesca e di coltivazione delle acque.

2. Qualora l'associazione fosse organizzata in più club provinciali, la designazione del rappresentante sarà effettuata dal comitato regionale dell'associazione stessa.

3. I rappresentanti previsti alle sopraccitate lettere d) ed f), in caso di mancanza dell'associazione di riferimento, potranno essere designati dai relativi club.

Articolo 27

Sanzioni accessorie

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, pecuniarie e amministrative conseguenti alla violazione della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, del presente re-

golamento e dei provvedimenti della Provincia, il concessionario può comminare, in caso di infrazione definitivamente accertata, sanzioni disciplinari a carico del socio che violi le norme generali, nonché le disposizioni particolari impartite dallo stesso.

2. Le sanzioni disciplinari possono consistere, secondo la gravità discrezionalmente valutata dal concessionario, nel richiamo ufficiale del socio, nella sua sospensione temporanea dall'esercizio della pesca nelle acque in concessione e, nei casi più gravi, nella sua definitiva espulsione.

3. In caso di infrazioni commesse da pescatori in possesso giornaliero o settimanale, l'agente accertatore può immediatamente ritirare il suddetto permesso che deve essere consegnato al concessionario.

Articolo 28 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000, n. 52;
- b) la determinazione dirigenziale n. 5178/03 del 9 settembre 2003;
- c) la determinazione dirigenziale n. 5328/03 del 18 settembre 2003;
- d) la determinazione dirigenziale n. 724/05 del 9 febbraio 2005.

Allegato A) - Elenco delle specie autoctone di fauna acquatica.

- Lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*);
- lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- storione comune (*Acipenser sturio*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- anguilla (*Anguilla anguilla*);
- cheppia (*Alosa fallax*);
- trota fario (*Salmo trutta trutta*);
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*);
- temolo (*Thymallus thymallus*);
- luccio (*Esox lucius*);
- pigo (*Rutilus pigus*);
- triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
- cavedano (*Leuciscus cephalus*);
- sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- scardola (*Scardinius erythrophthalmus*);
- alborella (*Alburnus alburnus alborella*);
- lasca (*Chondrostoma genei*);
- savetta (*Chondrostoma soetta*);
- carpa (*Cyprinus carpio*);
- gobione (*Gobio gobio*);
- barbo (*Barbus plebejus*);
- barbo canino (*Barbus meridionalis*);
- cobite comune (*Cobitis taenia*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- cobite barbatello (*Orthrias barbatulus*);

- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- scazzone (*Cottus gobio*);
- pesce persico (*Perca fluviatilis*);
- ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
- panzarolo (*Orsinigobius punctatissimus*);
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO N. 5 del 08 gennaio 2019

Divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2019, di consumo di pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS.

Area interessata al divieto ("Area Rossa di cui alla DGR n. 689/2018): corsi d'acqua appartenenti ai seguenti comuni della Provincia di Verona:

- Albaredo d'Adige;
- Arcole;
- Bevilacqua;
- Bonavigo;
- Boschi Sant'Anna;
- Cologna Veneta;
- Legnago;
- Minerbe;
- Roveredo di Guà;
- Terrazzo;
- Veronella;
- Zimella.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2013 n. 2

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA.

Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia.

Articolo 2
Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale.

2. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

3. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione.

4. Per "esercizio della pesca" si intende, oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività (articolo 6, comma 1, del regolamento provinciale sulla pesca).

5. Per "luogo di pesca" si intende il sito ove viene praticato, o si riveli unicamente il proposito di praticare, l'esercizio della pesca.

Articolo 3
Orari di pesca

1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La pesca notturna è consentita con la canna da pesca limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a).

3. La Provincia può concedere eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari consuetudini o tradizioni locali, limitatamente alla pesca della trota lacustre con l'uso della tirlindana e con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b).

4. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 4.

5. La pesca dilettantistica all'agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle 21.30 con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Periodi di divieto e lunghezze minime

1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	Tempi di divieto	Lunghezze minime
Carpione*	<i>Salmo carpio</i>	15/11-31/01 20/06-20/08	30 cm
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	15/11-15/01	30 cm
Trota fario e lacustre	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	15/10-15/01	40 cm
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	05/06-25/06	30 cm
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	05/06-25/06	25 cm
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	01/05-15/06	30 cm
Alborella**	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	15/05-30/06	
Luccio	<i>Esox lucius</i>	22/02-15/04	50 cm
Anguilla***	<i>Anguilla anguilla</i>	01/10-31/12	50 cm
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	15/04-15/05	18 cm
Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	01/05-15/06	26 cm
Agone****	<i>Alosa fallax</i>	05/06-10/06 01/07-06/07	15 cm

* E' vietata la pesca e la detenzione del carpione sino al 11 novembre 2020 (decreto del Presidente della Provincia n. 64 in data 11 novembre 2015).

** E' vietata la pesca e la detenzione dell'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) fino al 30 giugno 2020 (determinazione del dirigente del servizio tutela faunistico ambientale n. 1845/17 in data 02 maggio 2017).

*** E' vietata la pesca e la detenzione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) fino al 22 giugno 2019 su tutto il lago di Garda (decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 13 giugno 2018).

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson).

3. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.

4. E' sempre vietata la cattura del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) mentre invece risulta consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.

5. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

6. (***) Fermo restando i periodi di divieto di cui al comma 1 (dal 5 al 10 giugno e dal 1° al 6 luglio), dal 1° giugno al 31 luglio, la pesca dilettantistico-sportiva dell'agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalla ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.

PESCA SPORTIVA

Giornate consentite alla pesca dell'agone	Giornate vietate alla pesca dell'agone
	Lunedì sera
Martedì sera	
	Mercoledì sera
Giovedì sera	
Venerdì sera	
Sabato sera	
Domenica sera	

PESCA PROFESSIONALE

Giornate consentite alla pesca dell'agone	Giornate vietate alla pesca dell'agone
Lunedì sera	
	Martedì sera
Mercoledì sera	
Giovedì sera	
Venerdì sera	
	Sabato sera
Domenica sera	

7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Provincia può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

8. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.

Articolo 5

Limiti di cattura

1. Per ogni giornata il pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di:

- carpione: due capi
- coregone lavarello: dieci capi
- trota spp. (tutte le specie): cinque capi
- lucio: due capi

e) pesce persico: venti capi

2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.

3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato.

4. E' fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 14.

5. La Provincia per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.

Articolo 6

Zone di divieto assoluto di pesca

1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.

Articolo 7

Norme di salvaguardia

1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Provincia può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.

Sono istituite le seguenti zone di divieto e/o di limitazione all'esercizio della pesca:

- Fiume Aril in Cassone (comune di Malcesine):** divieto di pesca (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);
- Lungolago di Bardolino - Zona di lago delimitata a nord dell'ipotetica linea che da Punta Cornicello in comune di Bardolino si estende per 200 m verso ovest, a sud dall'ipotetica linea che da Punta Mirabello in comune di Bardolino si estende per 200 m verso ovest e a ovest dalla congiungente di tali estremi:** divieto di qualunque tipo di pesca professionale e dilettantistica praticata dalla imbarcazione e/o con i piedi in acqua, nonché della pesca subacquea (decreto dell'Amministrazione provinciale 24 settembre 1996, n. 17);
- Tratto di lago in loc. Pozza nel comune di Torri del Benaco** – zona delimitata a nord e a sud dalla linea perpendicolare alla spiaggia posta ad una distanza di 50 m rispettivamente dal lato disposto verso nord e da quello disposto verso sud della piattaforma per le esercitazioni di immersione della F.I.P.S.A.S., ad est dalla spiaggia per un fronte di 114 m (50 m a nord e 50 m a sud dai lati rispettivi della piattaforma) e ad ovest dalla linea congiungente le due perpendicolari alla spiaggia (lato nord e lato sud dell'area di lago interessata) di cui sopra, posta ad una distanza di 100 m dalla riva, così da formare un rettangolo di 114 m di base e di 100 m di altezza: divieto di qualunque tipo di pesca sia professionale che sportiva (decreto dell'Amministrazione provinciale 18 aprile 2000, n. 42).

2. La Provincia, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 4, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui all'articolo 8, all'articolo 9, commi 5, 6, 7 e 9 e all'articolo 11, commi 1 e 7.

3. La Provincia, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione.

4. La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, comma 6, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste all'articolo 3, deve sentire le altre Province interessate.

Articolo 8

Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:

- a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c);
- b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di non più di due canne con un massimo di 10 ami complessivi. L'uso della amettiera per coregoni è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio. E' sempre vietato il suo uso a traina;
- c) è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca dell'alborella. ***Il suo utilizzo è vietato fino al 30 giugno 2020 (determinazione dirigenziale n. 1845/17 del 02 maggio 2017);***
- d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 metri e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti all'articolo 3; il suo uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio. E' sempre vietato il sistema a teleferica;
- e) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

2. Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 4 è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.

2bis. Durante l'esercizio della pesca con il pesciolino vivo o morto è obbligatorio l'utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico (acciaio) della lunghezza minima di 20 cm. Tale obbligo si applica anche per gli attrezzi detenuti sul luogo di pesca e nell'imbarcazione (determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 1415/16 del 13 aprile 2016).

3. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:

- a) nei modi indicati al comma 1;

b) per ogni imbarcazione è consentito l'uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati;

- 1) tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri, dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. ***Il suo utilizzo è vietato fino al 11 novembre 2020 (decreto del Presidente della Provincia n. 64 in data 11 novembre 2015);***
- 2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;
- 3) "filagnino": attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di 50 metri, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;
- c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all'articolo 4 è vietato l'uso di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio – Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battente dell'onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;
- d) è consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. E' vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino;
- e) e) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. Nei canali del fiume Mincio la distanza oltre la quale il natante può sostare dagli attrezzi fissi di pesca è ridotta a 50 metri.

4. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all'articolo 3;
- b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni con-

- formi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;
- c) con apposita unità d'appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento di tale obbligo;
- d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
- e) nelle zone e nei periodi che la Provincia individuerà in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative (decreto dell'Amministrazione provinciale 13 gennaio 2000, n. 5):
- **Tratto 1:** dal confine con la provincia di Trento al Cantiere Feltrinelli in comune di Malcesine a una distanza dal battente dell'onda inferiore a 100 m;
 - **Tratto 2:** dalla Madonnina in comune di Malcesine a Punta Cavallo in comune di Torri del Benaco a una distanza dal battente della onda inferiore a 100 m. La pesca subacquea è vietata nella zona di baia compresa tra la sponda e la linea che collega l'estremità meridionale dell'isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza dell'incrocio tra la Strada Gardesana Orientale e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa;
 - **Tratto 3:** da Punta Tenai in comune di Torri del Benaco a 300 m dal porto di Garda (direzione nord) a una distanza dal battente della onda inferiore a 200 m;
 - **Tratto 4:** da 100 m a valle dell'impianto ittogenico di Bardolino (loc. San Pietro) a Punta Cornicello a Bardolino a una distanza dal battente dell'onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell'onda;
 - **Tratto 5:** dal Museo dell'olio in Cisano al Camping Municipale in comune di Lazise a una distanza dal battente dell'onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell'onda;
 - **Tratto 6:** dal confine tra il Camping Du Parc e il Camping Spiaggia d'Oro in comune di Lazise a 100 m a nord del porto di Campanello in comune di Peschiera del Garda a una distanza dal battente dell'onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell'onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti;
 - **Tratto 7:** da 50 m a valle del porto di Fornaci in comune di Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia ad una distanza dal battente dell'onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell'onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti;
- f) ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione

- archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
- g) a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d'ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;
- h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
- i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.

5. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

6. E' vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.

7. E' vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

8. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Articolo 9

Uso di esche e pastura

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiori di animali.

2. E' vietato utilizzare come esca soggetti appartenenti alla specie anguilla europea.

3. E' vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.

4. E' vietato utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo 4.

5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

6. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 5, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

I quantitativi di pastura (esclusi i bigattini) si riferiscono alla pastura asciutta: per quanto riguarda la pastura bagnata vanno invece considerati valori doppi rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento (esempio: 1 kg di pastura asciutta = 2 kg di pastura bagnata). La presente disposizione si applica naturalmente solo per le pasture in polvere (circolare del Corpo di Polizia provinciale n. 6362 del 24 luglio 2002).

7. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

In sintesi: è possibile detenere e usare giornalmente 2 kg tra pastura e bigattini (massimo 1 kg di bigattini) salvo dalle ore 9 alle ore 19 nel periodo 1° giugno – 30 settembre, quando è consentito detenere e usare per

giornata solo 1 kg di pastura a base di sostanze vegetali e non più di 100 g di bigattini.

8. I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattini), di cui ai commi 6 e 7, si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

9. E' vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.

10. E' vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Articolo 10

Misurazione delle maglie delle reti

1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Articolo 11

Attrezzi consentiti per la pesca professionale

(Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri).

1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sotto indicati:

a) **RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI** (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete):

- 1) BIRBA – luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mag = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. E' consentito l'uso dell'ancora;
- 2) REMATTINO – alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mag = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. E' vietato l'uso dell'ancora. ***L'uso del remattino è vietato fino al 30 giugno 2020 (determinazione dirigenziale n. 1845/17 del 02 maggio 2017);***
- 3) VARONARO (*varonar*) – agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mag = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio, *dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo 1° giugno e il 31 luglio;*
- 4) CIARA (ciara) – tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mag = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. E' consentito l'uso dell'ancora.

b) **RETI DA POSTA CONICHE:**

- 1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (*aeroplano*) – tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. E' consentito l'uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m

di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. E' consentito l'uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell'esca personale per la spaderna (ami);

- 2) BERTOVELLO (*bertabel, bertael, realti*) – alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata h = 1,5 m. E' permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m ***L'uso del bertovello di maglia compresa tra 7 mm e 10 mm è vietato fino al 30 giugno 2020 (determinazione dirigenziale n. 1845/17 del 02 maggio 2017);***
 - 3) COGOLO (*gabbia, ringhiera*) – anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto dal 1° ottobre al 31 dicembre. E' consentito l'uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m;
- c) **TREMAGLI:**
- 1) SPIGONSOLA – alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l'uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l'uso giornaliero degli ami (spaderna) ***Il suo uso è vietato fino al 30 giugno 2020, (determinazione dirigenziale n. 1845/17 del 02 maggio 2017);***
 - 2) TREMAGLIO (*tramac, tramacet, tramai*) – anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mag o n. 15 da 2.800 mag; MM 20 = n. 20 da 2.000 mag o n. 14 da 2.800 mag. E' consentito l'uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m;
 - 3) RE DA SERRAR (*re da serrar*) – pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l'ausilio di un bertovello di Mm 6;
- d) **RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:**
- 1) VOLANTINO (*antana da coregone e carpione, volanti*) – carpione, coregone. Mm 37, MM 45 (*decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000, n. 53*); h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. E' consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in

- contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
- 2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA – Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag. L'uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
 - 3) ANTANA – tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1° novembre al 15 gennaio è consentito l'uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. (*dal 22 febbraio al 15 aprile 2015 divieto di messa in posa ad una profondità minore di 10 m*, vedi comma 6 art. 11). Dotazione massima per pescatore: n. 25;
 - 4) ANTANELLO (*ontanel*) – carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mag. (*dal 22 febbraio al 15 aprile 2015 divieto di messa in posa ad una profondità minore di 10 m*, vedi comma 6 art. 11). Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante. ***Fino al 11 novembre 2020 è vietata la messa in posa ad una profondità maggiore di 50 m, fatto salvo che durante il periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto, quando tale limite è ridotto a 20 m*** (*decreto del Presidente della Provincia n. 64 in data 11 novembre 2015*);
 - 5) GEROLA (*filza*) – alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10. ***Il suo uso è vietato fino al 30 giugno 2020*** (*determinazione dirigenziale n. 1845/17 del 02 maggio 2017*);
 - 6) PENDENTE (*reu*) – agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 31 luglio al 30 settembre. Dal 1° giugno al 31 luglio l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 5 da 2.000 maglie dal 15 maggio al 31 luglio e n. 15 da 2.000 maglie dal 30 settembre al 15 maggio. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione. E' consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di n. 10 reti dal 15 maggio al 31 luglio e di n. 30 reti dal 30 settembre al 15 maggio di ciascun anno. L'uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10m. Dal 1° giugno al 31 luglio, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo;
 - 7) S-CIAOLONE (*s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin*) – agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 31 luglio al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio. Dal 1° giugno al 31 luglio l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag. Dal 1° giugno al 31 luglio, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana, la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperato non oltre le ore 9.00 del giorno successivo (*decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000, n. 53*);
- e) **ATTREZZI VARI:**
- 1) SPADERNA (*ami*) – anguilla, luccio;
 - 2) TIRLINDANA – carpione, trota, luccio, cavetano. Nei modi previsti all'articolo 8, comma 2;
 - 3) FIOCINA. L'uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.
2. I periodi di divieto d'uso per ciascuna rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.
 3. E' sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.
 4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso di cui al comma 1 non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca.
 5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.
 6. La Provincia deve individuare le zone di lago e/o le profondità massime entro le quali vietare, durante il periodo di divieto del luccio di cui all'art. 4, comma 1, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione della specie (*dal 22 febbraio al 15 aprile 2015 vietata la messa in posa ad una profondità minore di 10 m, determinazione dirigenziale n. 598/15 del 23 febbraio 2015*)
 7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9.00 (non oltre le ore 10.00 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. E' fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del pescatore.

8. Gli impianti fissi di pesca devono essere autorizzati dagli organi competenti.

Articolo 12

Contrassegno sugli attrezzi professionali

1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.

2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.

3. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne".

4. All'inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l'identificazione del proprietario degli attrezzi.

5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all'inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm, nonché, ogni quattro reti, da gavitelli ben visibili.

Articolo 13

Modi di pesca vietati

1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:

- a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l'esercizio della pesca scientifica;
- b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) collocare nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l'altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 metri;
- d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
- e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;
- f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione;
- g) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2 del presente regolamento;

- h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;
- i) pescare con le mani;
- j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- k) *pescare nei porti e nelle altre località di sosta o di transito di navi senza la necessaria autorizzazione da parte dell'Ispettorato di Porto di Verona (articolo 79 del codice della navigazione);*

Articolo 14

Gare e manifestazioni di pesca

1. Le associazioni sportive che hanno interesse ad effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque indicate dal presente regolamento, per ottenere la necessaria autorizzazione, devono presentare domanda alla Provincia.

2. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;
- b) l'autorizzazione, ove occorra, del comune competente per territorio per l'occupazione della riva;
- c) il numero presumibile dei partecipanti;
- d) i tempi e le modalità di svolgimento;
- e) le specie ittiche oggetto della gara e quant'altro previsto dalle specifiche normative provinciali.

3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla provincia.

4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta "Gara di pesca autorizzata" i tratti loro concessi.

5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.

6. In occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate la Provincia potrà stabilire deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, anche relativamente a singole specie ittiche. *Le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, non si applicano sulle specie "carpa", "tinca", "luccio", "anguilla", "pesce persico" e su tutte le altre specie di cui al comma 3 (taglia minima di 5 cm) del sopraccitato articolo, in occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate, fermo restando che gli esemplari appartenenti a tali specie vengono tenuti in viva durante la manifestazione e al termine della stessa vengono liberati in loco (decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000, n. 53).*

7. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.

8. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti.

9. La Provincia può istituire campi di gara.

Articolo 15

Tesserino catture

1. La Provincia può prevedere l'obbligo del possesso e della compilazione del tesserino catture da parte dei pescatori che esercitano la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 16

Sanzioni amministrative

1. Per tutte le violazioni ai divieti e alle limitazioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

ACQUE IN CONCESSIONE ALLA F.I.P.S.A.S.

Acque correnti

- fiume Mincio: a valle del ponte della linea ferroviaria Milano Venezia a Peschiera del Garda per tutto il tratto in provincia di Verona;
- fiume Menago: dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana-Isola della Scala;
- fiume Menago: località Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km;
- fiume Menago: dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra C. Badani e C. Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea;
- Scolone Generale: dal Molino di San Zeno in comune di Cerea al ponte di Asparetto;
- Cavo Nuovo: dalla strada che da Casaleone porta in località Boccare fino alla strada comunale che collega Sustinenza a Castellazzo per circa 2,5 km;
- fiume Tione: dal Molino di Sopra in località Pontepossero di Sorgà al ponte della S.S. n. 10 a Bonferraro di Sorgà;
- fiume Tartaro Nuovo: dalla S.S. Gazzo-Villimpena alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km;
- naviglio Bussè: dalla località Terranegra fino alla località Porte nel comune di Legnago per un tratto di circa 4 km;
- dugale Terrazzo: da Canove fino ai confini della provincia di Padova per un tratto di circa 3,5 km nel comune di Terrazzo;
- Canalbiano: dal ponte di Santa Teresa in Valle in comune di Cerea al ponte in loc. Torretta nel comune di Legnago per un tratto di circa 5 km.
- fossa Canossa: dal ponte sulla strada provinciale n. 2 (via San Zeno) in loc. Mulino Schiavi nel comune di Cerea a valle fino al ponte di via Boldiere sulla strada comunale che collega Casaleone a Sustinenza nel comune di Casaleone;
- cavo Molinella: dal confine con la provincia di Mantova a valle fino alla confluenza nel Canalbiano in comune di Gazzo Veronese per uno sviluppo di 2,125 km;
- torrene Antanello: dal ponte sulla strada provinciale n. 20, attuale confine meridionale della concessione all'A.P.P.V., in comune di San Martino Buon Albergo, a valle fino all'unione con il torrente Fibbio, per uno sviluppo di circa 3 km;
- scolo Fortezza: dal ponte in corrispondenza della confluenza nel naviglio Bussè a monte per 2,2 km circa fino alla stanga gialla posta sulla strada interpodereale di accesso al corso d'acqua in comune di Legnago.

I tratti in questione sono opportunamente tabellati dalla F.I.P.S.A.S..

Per poter pescare in tali tratti è necessario essere provvisti oltre che della licenza in corso di validità anche della tessera rilasciata dalla F.I.P.S.A.S..

PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA FOSSA MAESTRA – DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA DA PARTE DELLA F.I.P.S.A.S.

Determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 651/18 in data 01 marzo 2018

L'esercizio della pesca nella Fossa Maestra, diritto esclusivo di pesca concesso alla F.I.S.S.A.S. dal Consorzio di Bonifica Veronese è consentito nel rispetto delle ulteriori prescrizioni (rispetto a quelle stabilite dal Regolamento provinciale sulla pesca) sotto indicate:

- a) tratto concesso quale diritto esclusivo di pesca: Fossa Maestra o Canale Emissario, dal Bastion San Michele al "Ponte Rosso" per uno sviluppo di circa 9,5 km;
- b) autorizzazione di pesca: l'esercizio della pesca nel tratto di cui alla lettera a) è consentito ai titolari di licenza di pesca di categoria B (pesca sportiva) in corso di validità e della tessera rilasciata dalla F.I.P.S.A.S., valida per l'anno in corso;
- c) attrezzi consentiti: massimo due canne, con o senza mulinello, dotate ciascuna di non più di un amo;
- d) bilancino: è vietato l'utilizzo del bilancino;
- e) pesca professionale: è vietato l'esercizio della pesca professionale;
- f) ulteriori divieti: la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 100 m, a monte e a valle, di ogni mezzo d'opera operante in frigio o entro i canali, nonché in corrispondenza delle case consorziali, nelle quali lo spazio d'acqua risulta riservato al deposito di barche e altri natanti del Consorzio.
- g) per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento, valgono le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 19/1998, dal regolamento provinciale n. 2/2010 e successive modifiche e integrazioni.

REGOLAMENTO DELLA PESCA PER L'ANNO 2019 NELLE ACQUE DELLA ZONA A IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA (A.P.P.V.)

Prescrizioni ulteriori al regolamento provinciale approvate con determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 87/19 in data 10 gennaio 2019.

L'esercizio della pesca per l'anno 2019 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è consentito nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- a) acque in concessione della zona A: tutte le acque pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 1 lettera a), del regolamento provinciale sulla pesca;
- b) autorizzazione di pesca: per esercitare la pesca nelle acque salmonicole in concessione è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dall'A.P.P.V., debitamente compilata secondo le modalità ivi prescritte. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purchè in possesso di licenza di pesca e purchè accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino dovranno annotare gli eventuali capi da loro stessi catturati. L'A.P.P.V. può rilasciare permessi di pesca a validità giornaliera o per un periodo dalla Stessa determinato, fissando eventualmente anche il numero di pesci massimo catturabile;
- c) apertura della pesca: l'apertura alla pesca in Adige è fissata a domenica 03 febbraio, mentre nelle altre acque della concessione la pesca è consentita a partire da domenica 03 marzo;
- d) chiusura della pesca: per tutte le acque in concessione la chiusura alla pesca è fissata a domenica 29 settembre, salvo quanto previsto per la pesca nelle zone no-kill e C&R, nonché per lo svolgimento di eventuali gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva, autorizzati dalla Provincia, nel fiume Adige a valle della diga del Chievo;
- e) orari di pesca: la pesca è consentita esclusivamente da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto;
- f) giornate di divieto di pesca nel fiume Adige nel tratto compreso tra il ponte della Sega di Cavaion e la diga Sorio I: la pesca è vietata in occasione della semina di materiale adulto, nei giorni 28 febbraio, 01, 28 e 29 marzo. Il divieto non si applica nei tratti no-kill e C&R (cattura e rilascia) dello stesso Adige, ove invece in tali giornate la pesca è consentita;
- g) giornate di divieto di pesca nei corsi d'acqua appartenenti ai sottobacini del Fibbio e Trami-gna-Alpone: la pesca è vietata in occasione

della semina di materiale adulto, nei giorni 28 e 29 marzo, 18 e 19 aprile. Il divieto non si applica nella zona no-kill e nella zona C&R (cattura e rilascia), ove invece in tali giornate la pesca è consentita;

- h) attrezzi ed esche consentite: in tutte le acque in concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di un solo amo o di 2 ancorette facenti parte di una unica esca (il rilascio del pesce di misura lecita è consentito solo nel caso di utilizzo di amo singolo senza ardiglione), o di una moschera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo, tenkara o valesiana con una sola esca (è consentito l'uso di 2 esche per la pesca a mosca nel fiume Adige dopo il 16 aprile). Nel fiume Adige, dal 16 aprile al 29 settembre, è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima, uno dall'altro, di 50 cm. L'uso del bilancino è vietato ovunque. Nelle acque dei bacini del Fibbio-Antanello e Tramigna-Alpone è vietato l'utilizzo delle ancorette tagliate. Quali esche naturali è consentito l'utilizzo esclusivamente del lombrico (verme da terra), camola del miele, "caimano" e del pesciolino morto.

E' consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.

In tutte le acque è vietato pescare con le uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati e le interiora di animali. In tutte le acque della concessione è altresì sempre vietato l'utilizzo della larva di mosca carnaria (bigattino), sia come esca che come pastura, fatto salvo che nel fiume Adige a valle della diga del Chievo dal 16 giugno al 29 settembre.

Sul luogo di pesca è vietato detenere attrezzi da pesca ed esche proibite, anche relativamente al periodo in cui è vietato il loro utilizzo.

Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sottomisura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua, ove possibile;

- i) pasturazione: nelle acque in concessione all'A.P.P.V. è vietata ogni forma di pasturazione ad esclusione che nel fiume Adige a valle della diga del Chievo nei modi e tempi sottoidicati:
- periodo: esclusivamente dal 16 giugno al 29 settembre;
 - quantitativi massimi: 0,5 kg di bigattini per pescatore al giorno;
 - ulteriori prescrizioni: divieto di utilizzo del bigattino in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva alla trota;
- j) pesca professionale: è sempre vietata;

- k) lunghezze minime di cattura: la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:
- trota fario: 25 cm;
 - trota iridea: 25 cm;
 - temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
 - barbo: 20 cm;
 - cavedano: 20 cm;
 - luccio: 50 cm;
 - tutte le altre specie: come da regolamento provinciale;

- m) numero massimo di capi catturabili: per tutte le acque in concessione viene stabilito un numero massimo complessivo di 3 capi tratti, per pescatore e per giornata, di salmonidi (trota fario e trota iridea), timallidi e di luccio, di cui non più di un capo di temolo (negli altri corsi d'acqua la sua cattura è sempre vietata) e di luccio. In tutte le acque in concessione è vietato trattenere capi di trota marmorata e dei suoi ibridi con la trota fario.

Il limite dei tre (3) capi giornalieri si applica anche quando il pescatore si sposta dai sottobacini Fibbio-Tramigna-Alpone al fiume Adige e viceversa. Il pescatore comunque non può catturare e trattenere più di 5 kg di pesce di qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Se dopo aver trattenuto uno o due salmonidi (trota fario o iridea) il pescatore desidera pescare rilasciando il catturato, deve annullare le rimanenti caselle catture relative alla giornata di pesca nel tesserino e comunque solo in caso di utilizzo di amo singolo senza ardiglione.

Nelle zone no-kill e C&R il trattenimento di esemplari appartenenti a specie autoctone è sempre vietato ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 19/98.

Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 50 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. Raggiunto tale limite è possibile richiedere un altro libretto segnacatture, riconsegnando il precedente. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca;

- n) periodi di proibizione:
- salmonidi: fino al 02 febbraio incluso per l'Adige e fino al 02 marzo incluso per le altre acque, oltre che successivamente al 30 settembre (incluso), fatto salvo che per le zone no-kill e in quelle C&R (Cattura e Rilascia) e in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva conformemente a quanto previsto nella relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia;
 - temolo: fino al 15 aprile incluso e a partire dal 30 settembre incluso. La cattura del temolo è consentita solo nel fiume Adige;

- barbo: dal 01 maggio al 15 giugno;
 - luccio: fino al 31 marzo incluso e a partire dal 30 settembre incluso. Nel torrente Fibbio la cattura (trattenimento) del luccio è sempre vietata;
 - altre specie: come previsto dalla regolamentazione provinciale;
 - la cattura dello scazzone, della sanguinerola, del barbo canino e del gambero di fiume è sempre vietata;
 - dal 30 settembre al 31 ottobre è consentita la pesca nelle zone no-kill e in quelle C&R (Cattura e Rilascia), senza trattenimento degli esemplari catturati;
- o) zone di pesca "no kill" a mosca:
- *fiume Adige: dal confine con la provincia di Trento a valle per circa 6 km sino fino al ponte di Rivalta;*
 - *torrente Fibbio: dall'incubatoio dell'A.P.P.V. di Montorio Veronese, in località Parola, fino al ponte in località Ferrazze;*
 - *rio Fraselle: intero corso d'acqua, dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a valle.*
- La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.
- In tali zone la pesca è consentita esclusivamente con la tecnica della mosca con una singola esca ad amo singolo senza ardiglione, sia a secca che a ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara.
- La pesca nelle zone no-kill impedisce di trattenere pesci nell'intera giornata, anche se si proviene o si andrà in zone in cui il prelievo è concesso; conseguentemente, prima di iniziare la pesca, devono essere annullate tutte le caselle cattura riportate sul tesserino.
- Dalle zone no-kill è possibile spostarsi alle zone C&R e alle zone ove è consentito il prelievo, senza tuttavia poter mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.
- E' assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.
- Tutto il pesce catturato in tali tratti deve essere recuperato con la massima cura, senza mai essere portato fuori dalla acqua, e rimesso in libertà nel più breve tempo possibile;
- p) zone di pesca C&R (Cattura e Rilascia):
- *fiume Adige: dal ponte in località Cristo della Strada al ponte di Sega di Cavaion;*
 - *torrente Fibbio: dal ponte in località Ferrazze a valle fino alla località "Scimmia" in comune di San Martino Buon Albergo;*
- *torrente Fibbio: dall'incubatoio A.P.P.V. in loc. Parola a monte fino al paese di Montorio (loc. Circolo 1° Maggio).*
- La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.
- In tali tratti la pesca è consentita con le tecniche dello spinning e della mosca (sia a secca, che a ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara), entrambe con una singola esca armata di un amo singolo senza ardiglione e terminante con una sola punta, fatta eccezione per i minnow che possono montare fino ad un massimo di due (2) ami.
- Sono vietate le ancorette tagliate nelle zone no-kill e C&R, mentre è invece consentito l'uso di esche siliconiche esclusivamente con la sola tecnica dello spinning, ovvero con canna di lunghezza inferiore a 3 m e nessun appesantimento sul filo. È altresì vietato tenere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.
- Per praticare la pesca all'interno delle zone no-kill e C&R è necessario annullare tutte e tre le caselle cattura della relativa giornata. Dalle zone no-kill e C&R è possibile spostarsi ai tratti fluviali ove è consentito il prelievo, fermo restando l'obbligo di esercitare la pesca con le stesse modalità consentite nelle zone no-kill e C&R e comunque senza mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.
- E' assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.
- Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura e per nessun motivo tratto fuori dall'acqua e rimesso immediatamente in acqua;
- r) bandite di pesca:
- *testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi, anche se privi di licenza di pesca, organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna);*
 - *rio Molini in Comune di Brentino Belluno;*
 - *torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est;*
 - *teste delle risorgive del Fibbio (laghetti Fontanon, Pescheria e Squarà), fatto salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca a carattere non agonistico rivolte ai bambini, ragazzi e/o alle categorie sociali disagiate, anche se privi di licenza di pesca;*
 - *fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;*
 - *torrente Fibbio dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex Sapel;*

- fiume Adige da 400 m sotto la diga del Chievo a valle per 300 m (il divieto riguarda anche l'entrata in acqua);
- s) ulteriori norme: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:
- sino al 31 marzo (incluso) nel tratto di fiume Adige a monte del ponte della Sega di Cavaion è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiere spostamenti in alveo di qualunque tipo, salvo quanto sotto disposto. Dal 01 marzo è consentito l'attraversamento dell'alveo del sopraccitato tratto solo sul raschio (correntino), e non in atteggiamento di pesca;
 - ai sensi dell'articolo 5 del regolamento provinciale la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle dighe del Chievo e di Porto di San Pancrazio e dalle scale di rimonta funzionanti lungo il torrente Fibbio: la distanza da osservare riguarda non solo la posizione del pescatore, ma anche quella dell'esca e dall'attrezzo di pesca;
 - la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, ove con quest'ultimo termine si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc...: la distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell'attrezzo in atto di pesca e/o dell'esca;
 - la distanza dagli sbarramenti e/o manufatti si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto;
 - la pesca dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata;
 - la pesca nelle acque della concessione è vietata dai ponti, mentre invece è consentita sotto gli stessi;
 - è vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca;
 - il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità (incluso l'obbligo di utilizzo della penna indelebile) stabilite dal concessionario ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;
 - il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
- è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
 - è vietata l'introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca;
- t) provvedimenti disciplinari accessori: nel caso di accertamento di infrazioni alle norme contenute nella L.R. n. 19/1998, nel regolamento provinciale n. 2/2010 e nei provvedimenti della Provincia relativi all'esercizio della pesca, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, possono essere applicate, nell'ambito dell'autonomia dell'Associazione, il ritiro e la sospensione del permesso di pesca e le eventuali sanzioni disciplinari specificatamente stabilite dall'A.P.P.V. e accettate dal socio pescatore al momento dell'iscrizione;
- u) sequestro e confisca: si applica la normativa vigente in materia ed in particolare l'articolo 6, comma 3, del regolamento provinciale. In caso di infrazione riscontrata si provvede inoltre alla confisca di tutto il pesce catturato illegittimamente.

PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE PESCA NEI TRATTI NO-KILL DEL FIUME ADIGE E DEI FIUMI TARTARO, TIONE, FOSSO TARTARELLO, FOSSA LEONA E FOSSA BALDONA IN CONCESSIONE AL CONSORZIO AMBIENTI FLUVIALI DI VERONA

Regolamento approvato con determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 4627/17 del 12 dicembre 2017

Con determinazione dirigenziale n. 3739/17 del 26 settembre 2017 son stati affidati in concessione all'associazione "Consorzio Ambienti Fluviali Verona" alcuni tratti fluviali della zona B, quali zone no-kill e/o trofeo alla trota marmorata e specie predatrici

Articolo 1

Suddivisione delle acque

I tratti fluviali in concessione al Consorzio Ambienti Fluviali Verona interessati dal presente regolamento sono:

- a) ZONA A1: fiume Adige, dalla diga del Pestri- no (Sorìo I) al ponte dell'Autostrada A4 Mila- no-Venezia;
- b) ZONA A2: fiume Adige, dal ponte dell'Auto- strada A4 alla diga di San Giovanni Lupatoto (Sorìo II);
- c) ZONA TA: Fiume Tartaro, da 500 m a monte della confluenza del fosso Tartarello, in corri- spondenza del ponte sulla linea ferroviaria nel comune di Vigasio, a valle per circa 1,3 km fino al termine di tre cascate;
- d) ZONA TR: Fosso Tartarello, dal ponte (moli- no Gazzani) in via Zambonina, fino alla con- fluenza nel fiume Tartaro, per un tratto di circa 1,5 km;
- e) ZONA TI: Fiume Tione, dal ponte della strada comunale Grezzano-Povegliano (Corte Moli- ni) in loc. Grezzano-Mozzecane, a valle fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo - Noga- role Rocca, per un tratto di circa 5 km;
- f) ZONA L: Fossa Leona, dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese, per un tratto di circa 2,4 km;
- g) ZONA B: Fossa Baldona, dal confine inferiore con il Parco comunale "Le Sorgenti del Ca- stello" di Castel d'Azzano a valle fino alla strada provinciale n. 25 Castel d'Azzano- Vigasio, per un tratto di circa 2,0 km.

Articolo 2

Autorizzazione di pesca

1. L'esercizio della pesca nei tratti fluviali di cui all'articolo 1 è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, oltre che dell'apposito tesserino rilasciato dall'As- sociazione "Consorzio Ambienti Fluviali Verona"

sul quale annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta.

2. L'autorizzazione ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della zona di protezione anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un adulto in possesso del tesserino catture.
4. Il tesserino segnacatture, debitamente compila- to, deve essere consegnato entro il 01 marzo dell'anno successivo al Concessionario, per la successiva elaborazione statistica dei dati rela- tivi alle catture e alle giornate di pesca. La rendicontazione relativa all'attività annuale di pesca nei tratti in oggetto dovrà essere tra- smessa alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 3

Modi e divieti di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle Zone di cui all'artico- lo 1 è consentito esclusivamente con una canna da pesca con le modalità stabilite ai successivi articoli 4 e 5, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizio- ni:
 - a) la pesca è consentita ogni giorno della settima- na, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del- l'articolo 7.
 - b) la pesca è vietata da natante, anche se ancora- to;
 - c) la pesca con il bilancino e quella professionale sono sempre vietate.
2. Le modalità d'uso degli attrezzi e i tipi di pesca vietati sono stabiliti, altresì, dall'articolo 6 del re- golamento provinciale n. 4/2010.
3. E' vietato detenere sul luogo di pesca attrezzi, esche e pasture vietati.
4. L'esercizio della pesca è vietato ad una distanza inferiore a 20 m a valle della diga del Pestrino (Sorìo I) e a monte della diga di San Giovanni Lu- patoto (Sorìo II), nonché ad una distanza inferiore a 20 m dalla scala di rimonta dei pesci presso lo sbarramento Sorìo II. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescato- re, ma anche quella dell'esca e dell'attrezzo in atto di pesca.
5. La distanza da osservare a monte e a valle delle di- ghe di cui al punto 4. si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'im- pianto.
6. La pesca dai ponti è sempre vietata, la pesca sotto i ponti è sempre consentita.

Articolo 4

Ulteriori prescrizioni della pesca nella zona A1

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, l'esercizio della pesca sportiva nella zona A1 di cui all'artico- lo 1, è consentito esclusivamente con una sola can- na nei seguenti modi:
 - a) con la tecnica dello spinning: cucchiaino ro- tante o ondulante metallico, esca siliconica o minnow muniti di non più di due ami singoli

senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

- b) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
2. Nel periodo compreso tra il 01 novembre e il 31 dicembre è vietata la pesca a spinning e l'uso dello streamer per la pesca a mosca e l'utilizzo di mosche con dimensione superior ai 3cm.

Articolo 5

Ulteriori prescrizione della pesca nelle zone A2, TA, TI, L, B

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, l'esercizio della pesca nelle zone A2, TA, TI, L, B di cui all'articolo 1, è consentito esclusivamente con le seguenti modalità, e precisamente con una sola canna da pesca, con o senza mulinello, munita di:
 - a) un solo amo che deve terminare con una sola punta;
 - b) un'esca artificiale, esca siliconica, cucchiaino rotante o ondulante metallico o minnow, muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
 - c) una moschera con un massimo di tre ami senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato, esclusivamente a galla;
 - d) una camolera con un massimo di due ami senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
 - e) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse o ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Articolo 6

Uso di esche e pasture

1. L'esercizio della pesca è consentito con esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli animali.
2. L'esercizio della pesca nella zona A1 è consentito esclusivamente con esche artificiali nei modi stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.
3. L'uso del bigattino, come esca, è consentita durante tutto l'anno, mentre risulta invece sempre vietato nella zona A1.
4. Sono vietati la detenzione e l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto.
5. Sono vietati altresì, sia l'introduzione nell'acqua di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca, sia l'abbandono di rifiuti lungo le rive e nei corsi d'acqua.
6. La pasturazione è consentita con il bigattino e con sfarinati, nelle sole zone A2, TA, TI, L, B, secondo un quantitativo massimo per pescatore per gior-

nata, rispettivamente di 0,5 kg (bigattini) e di 1 kg (peso secco delle farine animali e/o vegetali). I sopraccitati limiti di quantità di pastura, ad esclusione del bigattino, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre, per quanto riguarda la pastura bagnata pronta all'uso, il limite corrisponde al doppio di quello previsto per la pastura asciutta.

7. Nella zona A1 è vietata ogni forma di pasturazione.

Articolo 7

Periodi di proibizione e orari di pesca

1. La pesca in ciascuna delle zone di cui all'articolo 1 è consentita in ogni periodo dell'anno con l'eccezione di quanto previsto al successivo comma.
2. Nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre è vietata la pesca nella ZONA A1.
3. In tutti i tratti in concessione il trattenimento delle specie ittiche autoctone di cui all'allegato A) al presente regolamento, è sempre vietato.
4. La cattura delle specie autoctone deve essere effettuata con la massima cura per essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. E' fatto obbligo in tutti i casi di togliere l'amo con cura sfilandolo e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino all'amo rilasciando l'esemplare con la massima cura, senza toccarlo con le mani, e senza salparlo dall'acqua.
5. La cattura e trattenimento delle specie alloctone (tutte le altre specie ittiche non elencate nell'allegato A) sono invece sempre consentiti in ogni periodo dell'anno.
6. La pesca è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

Articolo 8

Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto perché ne sia consentita la cattura e la detenzione sono quelle stabilite dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento provinciale n. 4/2010, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7 relativamente alle specie autoctone, la cui cattura e detenzione nei tratti in oggetto sono sempre vietati.

Articolo 9

Limitazioni del catturato

1. È sempre vietato trattenere specie ittiche autoctone.
2. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona.

Articolo 10

Semine ittiche

1. Tutte le immissioni di materiale ittico devono essere autorizzate dalla Provincia, previa valutazione della corrispondenza con le prescrizioni stabilite dalla carta ittica e con le modalità stabilite dall'articolo 15 della legge regionale n. 19/1998 e dei commi 5 e 10 dell'articolo 16 del regolamento provinciale n. 4/2010.

2. La Provincia può altresì disporre l'immissione di altre specie ittiche, purchè autoctone, e comunque compatibilmente con gli indirizzi gestionali formulati dalla Carta ittica.

Articolo 11

Gare, manifestazioni e raduni di pesca

1. Nei tratti in oggetto è vietato lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca a carattere agonistico.
2. E' consentito, in ciascun tratto fluviale di cui all'articolo 1, lo svolgimento di non più di 1 manifestazione complessive destinate a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap ancorché sprovvisti di licenza di pesca con le modalità stabilite dal comma 23 dell'articolo 23 del regolamento provinciale n. 4/2010.

Articolo 12

Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente regolamentazione sono sanzionate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 19/1998.
2. Nel caso di accertamento di infrazioni alle norme contenute nella L.R. n. 19/1998, nel regolamento provinciale n. 2/2010 e nei provvedimenti della Provincia relativi all'esercizio della pesca, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, possono essere applicate, nell'ambito dell'autonomia dell'Associazione, il ritiro e la sospensione del permesso di pesca e le eventuali sanzioni disciplinari specificatamente stabilite dal Consorzio Ambienti Fluviali Verona e accettate dal socio pescatore al momento dell'iscrizione.
3. Si applica la normativa vigente in materia ed in particolare l'articolo 6, comma 3, del regolamento provinciale. In caso di infrazione riscontrata si provvede inoltre al sequestro di tutto il pesce catturato illegittimamente.

Articolo 13

Norma finale

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2018.

Elenco delle specie ittiche autoctone

- Lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*);
- lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- storione comune (*Acipenser sturio*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- anguilla (*Anguilla anguilla*);
- cheppia (*Alosa fallax*);
- trota fario (*Salmo trutta trutta*);
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*);
- temolo (*Thymallus thymallus*);
- luccio (*Esox lucius*);
- pigo (*Rutilus pigus*);
- triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
- cavedano (*Leuciscus cephalus*);
- sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- scardola (*Scardinius erythrophthalmus*);
- alborella (*Alburnus alburnus alborella*);
- lasca (*Chondrostoma genei*);
- savetta (*Chondrostoma soetta*);
- carpa (*Cyprinus carpio*)²;
- gobione (*Gobio gobio*);
- barbo (*Barbus plebejus*);
- barbo canino (*Barbus meridionalis*);
- cobite comune (*Cobitis taenia*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- cobite barbatello (*Orthrias barbatulus*);
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- scazzone (*Cottus gobio*);
- pesce persico (*Perca fluviatilis*);
- ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
- panzarolo (*Orsinigobius punctatissimus*).

2 Specie parautoctona da considerarsi "autoctona" ai fini gestionali.

LICENZE DI PESCA

Pesca dilettantistica

Licenza di tipo B per adulti (età da 18 e 70 anni)

- la licenza di pesca dilettantistico-sportiva di tipo B è costituita dal bollettino di versamento della tassa di concessione regionale a favore della Regione del Veneto, su modello dalla stessa predisposto, in cui sono riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del pescatore (con luogo e data di nascita) nonché la causale del versamento;
- il bollettino da utilizzare è distribuito presso gli uffici della Provincia, dai negozianti di pesca, dalle associazioni pescatori e dai Comuni che effettuano tale servizio;
- l'importo di € 34,00 va versato sull'apposito bollettino - c.c.p. n. 156307 intestato a REGIONE VENETO TASSE PESCA;
- la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale ha validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore 24.00 dello stesso giorno dell'anno successivo;
- oltre al bollettino di versamento, il pescatore deve essere munito anche di un valido documento di identità (carta d'identità, patente di guida).

Autorizzazione alla pesca per minori di 18 anni

- i minori di anni 18, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Autorizzazione alla pesca per i maggiori di 70 anni

- gli adulti residenti in Veneto che hanno compiuto il 70° anno d'età possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di identità.

Licenza di pesca per cittadini italiani residenti all'estero

- i cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva purché muniti della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale con le modalità e le condizioni previste per i residenti in provincia di Verona.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza

- I soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Licenza di pesca tipo D per stranieri

Validità 3 mesi

- i cittadini stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva purché muniti della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale per la licenza di tipo "D", con validità di 3 mesi dalla data di effettuazione del pagamento, da esibire unitamente a un valido documento di identità;

- l'importo di € 13,00 va versato sull'apposito bollettino - c.c.p. n. 156307 intestato a REGIONE VENETO TASSE PESCA.

Il bollettino di versamento è distribuito dai comuni rivieraschi del lago di Garda e dalle I.A.T. (Informazione ed Accoglienza Turistica)

Pesca professionale

Licenza di tipo A

validità 6 anni

- compilazione domanda prestampata;
- marca da bollo €16,00 da applicarsi alla domanda;
- marca da bollo € 16,00 da allegare alla domanda;
- n. 2 foto formato tessera uguali e recenti;
- attestazione dell'avvenuto versamento di € 43,64 su c.c.p. n. 156307 intestato a REGIONE VENETO TASSE PESCA;

Disposizioni operative in ordine al rilascio della licenza di pesca professionale (determinazione organizzativa n. 20 del 08 febbraio 2018)

L'istanza per il rilascio della licenza di pesca di categoria A per pescatori professionisti deve pervenire per iscritto sul modello predisposto dal Servizio tutela faunistico ambientale,

Il procedimento amministrativo prevede le seguenti fasi:

- acquisizione dell'istanza da parte dell'interessato, su modello approvato dalla Provincia;
- contestuale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo al rilascio della licenza di pesca;
- stampa della licenza di pesca e aggiornamento dell'anagrafe provinciale dei pescatori professionisti, da effettuarsi entro il termine temporale di 20 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo ufficiale dell'Ente;
- per le istanze irregolari o incomplete i termini sono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non in possesso della Provincia o non direttamente acquisibili da altre Pubbliche Amministrazioni
- si considerano irregolari o incomplete le istanze prive delle compiute generalità del richiedente, delle caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere o del provvedimento richiesto, della sussistenza dei presupposti o dei requisiti di legge. In tal caso il responsabile del procedimento dà comunicazione all'istante entro 10 giorni delle cause di irregolarità o incompletezza e il termine del procedimento si interrompe fino al ricevimento dell'istanza completa o regolare al protocollo generale della Provincia
- in caso di primo rilascio di licenza di pesca è previsto il suo deposito temporaneo presso l'ufficio provinciale preposto, in attesa dell'iscrizione ed dell'inquadramento da parte dell'interessato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie

professionali previste dalle vigenti normative di settore;

- in caso di primo rilascio di licenza di pesca, verrà trasmessa all'interessato e per conoscenza all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. una dichiarazione attestante l'avvenuto rilascio della licenza di pesca di categoria A e il conseguente suo deposito temporaneo presso l'ufficio provinciale in attesa di riscontro in ordine agli adempimenti di cui al precedente punto 4.;
- durante il periodo di deposito l'efficacia della licenza è sospesa in attesa della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore;
- l'efficacia resta sospesa per un periodo massimo di mesi sei (6). In caso di mancata presentazione da parte dell'istante dell'attestazione dell'adempimento o di comunicazione certificata degli Enti assistenziali e previdenziali, l'ufficio provvederà ad accertare l'avvenuto inquadramento dell'interessato in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.
- in caso di mancato adempimento entro i termini di cui sopra l'ufficio adotterà il provvedimento di revoca della licenza di pesca. Durante il periodo in cui l'efficacia della licenza è sospesa l'interessato non potrà esercitare la pesca professionale;
- qualora l'attestazione dell'adempimento non venga prodotta direttamente dall'istante ma derivi dell'accertamento d'ufficio dell'avvenuta iscrizione dell'interessato all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. l'ufficio provinciale preposto ne darà comunicazione all'interessato per il ritiro della licenza di pesca;
- in caso di rinnovo, l'ufficio preposto provvederà al rilascio della nuova licenza di pesca entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo ufficiale dell'Ente, dandone immediata comunicazione all'interessato per il suo ritiro.

INDIRIZZI UTILI:

Provincia di Verona – Via San Giacomo 25 – 37135 Verona

PEC: cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it

Servizio tutela faunistico ambientale

Segreteria: 045/9288420- fax 045/9288431

Licenze pesca professionale: Marilena Perbellini tel. 045.9288426

Comando Corpo di Polizia provinciale: 045/9288406 – fax 045/9288433

- A.P.P.V. – Via Boggian 7 – 37139 Verona
Tel. e fax: 045/8309402 - Web: www.appv.it
- F.I.P.S.A.S. – Via Albere 43 – Verona
Tel. 045/578126 - Fax: 045/8130240
Web: www.fipsasverona.it/
- Consorzio Ambienti Fluviali di Verona -Via Sasse 30 - 37132 Verona
<http://consorzioambientiflivialiverona.strikingly.com/>